

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

II. LEGISLATURA

27^a SEDUTA

1 ottobre 1953

INDICE

Ripresa discussione art. 9 legge irrigazione (*Punto 13° Ordine del Giorno*)

Votazione finale legge irrigazione

Trento, 1. ottobre 1953

PRESIDENTE: Avv. Riccardo Rosa.

VICEPRESIDENTE: dott. Silvio Magnago.

Ore 9,45.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PRUNER: (fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 30 settembre 1953.

PRUNER: (legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Sono state presentate in data odierna una interrogazione e una interpellanza a firma Caminiti:

“Il sottoscritto si onora presentare la seguente interrogazione, per conoscere se e quali attività abbia svolto la Commissione per la Biblioteca del Consiglio Regionale,,

“Il sottoscritto si onora presentare la seguente interpellanza per conoscere dall'Ill.mo Presidente della Giunta quali provvidenze siano state disposte per la sistemazione delle abitazioni ricavate presso lo stabile della Caserma di Laives (Bolzano),,,

Continua la discussione dell'art. 9 della legge sulla irrigazione.

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Nell'ultima seduta i consiglieri Raffaeli e Flaim si sono meravigliati del mio cambiamento di idee. Ora, specie il dr. Flaim, quale maestro di dialettica (commenti) una cosa del genere potrebbe comprenderla, perché capitano spesso delle situazioni nelle quali, riflettendoci sopra, si ravvisa un'idea migliore della prima. Specificatamente ho confrontato bene l'emendamento della Commissione con quello della Giunta, ed ho dovuto constatare che in realtà c'è pochissima differenza fra il concetto espresso dalla Giunta e quello espresso dalla Commissione Legislativa in materia; anzi hanno lo stesso intendimento; solo che l'articolo della Giunta è più chiaro. Ora ritengo che questo sia un motivo convincente per poter dire di votare l'articolo della Giunta piuttosto che quello della Commissione.

CAMINITI: E' proprio vero che questa è la legge dei pentimenti. Il dott. Brugger ha detto, proprio in questo momento, che, avendoci ripensato bene, dalla prima sua opinione favorevole all'emendamento presentato dalla

Commissione è passato invece alla convinzione che lo articolo della Giunta è più chiaro di quello della Commissione, e quindi preferibile. Veramente sarebbe interessante sapere perché, secondo il dott. Brugger e secondo la sua illuminata interpretazione, il testo della Giunta sia più chiaro di quello della Commissione, perché se il dott. Brugger riesce a dimostrarci questo, e non ad affermarlo così platonicamente, probabilmente anche altri consiglieri potranno seguirlo in questa tesi, su questa strada. Anche perché, siccome il dott. Brugger ha detto che c'è pochissima differenza fra i due testi, l'elemento della chiarezza bisogna andarlo a cercare; non è lampante, non è visibile ad occhio nudo, ci vuole un certo procedimento laborioso, e allora, a maggior ragione, ci dovrebbe cortesemente illuminare su questa chiarezza maggiore.

Ma, a parte questo, vorrei in questa circostanza fare una osservazione di carattere più generale. Ci sono Commissioni, Collegi del Consiglio che, oltre ad essere degli organi con compiti specifici, devono avere la loro fisionomia e la loro linea di condotta, che si traduce sia attraverso l'attività che nelle Commissioni viene prestata, sia attraverso la successiva attività che i membri delle Commissioni svolgono nel Consiglio stesso. Per quello che mi consta non esiste fino ad oggi membro di Commissione parlamentare o consiliare che, avendo preso un atteggiamento in Commissione, non solo lo sconfessa ma passa all'attacco di quell'atteggiamento con argomentazioni contrarie, in sede di discussione di Parlamento o di Consiglio. Perché diversamente dovremmo ritenere che l'attività svolta in Commissione sia come quella dello attore che una sera interpreta la parte dell'innamorato, l'altra sera del marito tradito e via di seguito, ed è sempre lo stesso attore senza bisogno di cambiare compagnia.

Ora, il consigliere che sostiene una tesi o l'accetta in sede di Commissione, ha il dovere di difenderla in Consiglio. Se però, come è umano, egli, allorché la discussione si svolge in Consiglio, si trova in conflitto con quanto accettato in Commissione, ha due strade: o quella di dimettersi da membro di Commissione e dire quello che pensa, o quella innanzitutto di dire i motivi per i quali è posto nella necessità di ricredersi, portando degli elementi nuovi che in sede di Commissione non siano stati portati. Evidentemente in quei casi correttezza impone che egli si astenga, che lasci che altri partano alla difesa di posizioni, alla difesa di opinioni diverse. Perché, diversamente, è inutile che nelle Commissioni si voti, si facciano verbali, si pongano problemi, si discutano e vengano in un modo o l'altro risolti; allora è perfettamente inutile che le Commissioni abbiano un proprio

regolamento e una loro disciplina, se proprio un Commissario che ha accettato la tesi allegramente poi parte all'attacco della tesi stessa senza dire i motivi che lo hanno indotto a cambiare opinione. Mi pare che questi strumenti funzionanti dell'organo regionale devono avere una loro fisionomia e soprattutto una loro serietà. Vi prego, Signori, voi che siete molto più autonomisti di me, di tenere in più alta considerazione questi istituti.

RAFFAELLI: Anch'io ho una rettifica da fare rispetto a quanto ho detto ieri, e non che vada soggetto a quelle improvvise folgorazioni di cui gode il nostro caro collega Brugger, che trova di notte gli argomenti validi per dire oggi il contrario di quanto dimostrato ieri. Ma una rettifica la devo fare e dare torto a me stesso per essermela presa un po' con il gruppo etnico tedesco, che in sostanza aveva la pretesa di imporre le Commissioni separate provinciali e conseguentemente fruire di una divisione aritmetica dello stanziamento. Perché se vogliamo dire pane al pane, pur sotto il velame dei verbi strani, e sotto l'apparente tecnicismo delle due Commissioni, questa è la sostanza. Per quanto riguarda il partito di lingua tedesca che difende questa posizione, riconosco che è ingenuo prendersela; la struttura e la natura stessa dell'impostazione di questo organismo politico giustificano e rendono perfettamente comprensibile l'atteggiamento assunto qui, in questa istanza politica, come in ogni altra istanza politica; l'organizzazione e la formazione non hanno altro preciso e definito scopo che quello di dare il più che sia possibile e in tutti i campi alla Provincia di Bolzano ed in particolare al gruppo di lingua tedesca, che la rappresenta. Domandare al S.V.P. le ragioni per cui vuole le due Commissioni e quello che ne consegue, penso che sarebbe ingenuo; le vogliono perché le vogliono, perché a loro interessa, perché l'hanno promesso ai loro elettori, perché l'hanno avuto altre volte, se vogliamo essere chiari e chiarissimi, com'è stato chiaro in altra sede lo stesso dr. Brugger, quando la discussione è avvenuta fra di noi in questi termini e su questo terreno. Ed allora da qualche altro dobbiamo sentire qual'è l'idea della maggioranza di questo Consiglio, ed alla D. C. dobbiamo porre la domanda, se è o non è d'accordo. Non per la Commissione unica o le due Commissioni, ma se è o non è d'accordo che la divisione dello stanziamento dei due miliardi per l'irrigazione avvenga meccanicamente ed aritmeticamente, indipendentemente dalle necessità che si possono rivelare diverse nell'una o nell'altra delle due Province. Penso che sia utile e necessario porre la domanda, perché è su questa precisa domanda che ritengo che il Consiglio abbia diritto di avere una risposta da parte del partito responsabile, da parte del partito di maggioranza.

Potremmo anche lasciare correre se si trattasse di uno stanziamento esiguo, se si trattasse di uno stanziamento che risponde a necessità non ben definite nella loro con-

sistenza, rispettivamente per l'una o per l'altra Provincia; ma si tratta di due miliardi, che non sono una piccolezza per il nostro bilancio. Per entrare nel merito, dirò che ci sono pochissimi fattori che rendono accettabile in partenza la prospettiva di una divisione aritmetica dello stanziamento. Abbiamo una provincia con 100 mila abitanti circa meno dell'altra; abbiamo da una parte un'agricoltura progredita, un'agricoltura per il cui progresso va dato il merito a chi ne è stato l'artefice, oltre che alla natura in un certo senso più benigna; abbiamo tutto un insieme di economia molto più avanzata, più progredita nella provincia di Bolzano, rispetto alla provincia di Trento. Ci siamo occupati nei giorni scorsi delle supercontribuzioni, ed è stato notato che su 35 comuni di cui ci siamo occupati quest'anno, uno solo è il comune deficitario in provincia di Bolzano, e che dei comuni che complessivamente hanno chiesto le supercontribuzioni nei quattro anni trascorsi, 52 sono della Provincia di Trento e solo 8 della Provincia di Bolzano. Dei 23 comuni che hanno chiesto le supercontribuzioni per tre anni di seguito, non figura neanche un solo comune della Provincia di Bolzano.

E' un dato economico, del quale dobbiamo tenere conto. Entriamo poi nel campo specifico dell'irrigazione, e qui rimettiamoci ai tecnici. La Regione ha incaricato ed autorizzato lo studio, qualche anno fa, da parte di un tecnico, il prof. Ruatti, il quale doveva raccogliere in sintesi il senso preciso del lungo ed accurato lavoro che precedentemente era stato fatto dall'ufficio tecnico appositamente incaricato.

Il dott. Brugger l'altro giorno mi diceva che i dati di questo studio sono superati, e io posso essere d'accordo con lui che, a distanza di due-tre anni, qualche rettifica si debba fare, qualche aggiornamento sia necessario, ma non mi potrà certo dimostrare che l'aggiornamento, la rettifica sia tale da capovolgere la posizione! I dati sono questi: nel Trentino sono stati rilevati, come suscettibili di irrigazione e come terreni aventi bisogno di irrigazione, 24.085 ha., suddivisi nelle varie categorie che tecnicamente sono state adottate per una spesa complessiva calcolata allora — ed è questo il dato che io ritengo vada soggetto maggiormente ad un aggiornamento, ma agli effetti della proporzione non conta — in 6.744 milioni; per l'Alto Adige gli ettari utilmente irrigabili e privi di irrigazione erano esattamente la metà, e cioè 12.542, per una spesa calcolata allora di 4.018 milioni.

Ora, di fronte a questa situazione, anche se si è dotati di proprietà dialettica e di una certa disinvoltura nel maneggiare le argomentazioni, credo sia difficile dimostrare la giustezza di un indirizzo che si vuol dare al provvedimento in ordine alla disponibilità finanziaria che è connessa al provvedimento stesso. Di fronte a questa situazione abbiamo la contraddizione di Defant, del quale io personalmente ammiro la profondità delle osservazioni, la conoscenza delle situazioni e l'amore

allo studio dei problemi. Ma in questo caso è in una contraddizione patente, perché da una parte postula la gradualità degli interventi commisurati alla diversità dei bisogni, e il suo primo e i successivi interventi erano intesi a criticare il provvedimento perché privo di questa impostazione, mentre non vuole lo strumento unico che può consentire questa gradualità di interventi; vuole che la battaglia sia regolata a seconda delle necessità del fronte, ma non vuole che il generale stia sulla collina a vedere là dove il fronte è più debole, dove occorrono più soldati e più cannoni! Vuole che ogni caporale si arrangi da sé, indipendentemente dalla situazione generale.

Di fronte alla stessa situazione abbiamo la S.V.P., che, con argomenti non convincenti dice che le cose devono essere così. Voglio pregarli di giustificare meglio la loro richiesta, è lecito pregarli, anche se non ho molta speranza di ricevere una risposta precisa; abbiamo poi il partito di maggioranza, il quale ufficialmente non si è ancora espresso. Ci sono stati dei membri di questo partito, che, intendendo le cose come le avevo intese io, sul piano puramente tecnico, si sono espressi per la formulazione della Commissione per avere appunto quello strumento che potesse distribuire i fondi a seconda delle necessità. Dalla parte più qualificata — senza offendere i colleghi della Commissione — e più responsabile non è venuta una parola. E' quella che noi crediamo di poter pretendere da un partito che ha avuto la sua maggioranza e che l'ha nella Provincia di Trento, da un partito al quale qui è affidata la buona amministrazione dei beni e delle risorse della Regione, da un partito il quale, in definitiva, più di qualsiasi altro qui dentro deve rispondere di fronte alla pubblica opinione, di fronte all'elettorato, delle sue azioni. Aspettiamo questa parola precisa.

DEFANT: L'art. 9 prevede l'istituzione di organi esecutivi di natura tecnica per la traduzione in atto di questo progetto di legge. Abbiamo sentito ieri e adesso la diversità di opinioni sorta in Commissione, diversità che doveva necessariamente sorgere. Il dr. Brugger ha dichiarato un momento fa che non vede sostanzialmente una differenza fra la proposta della Commissione e la proposta della Giunta; mi sembra che cada in un gravissimo errore. Vi è una differenza netta e precisa, letterale e di sostanza. Infatti la proposta della Giunta prevede una commissione regionale suddivisa in due sotto-commissioni; la proposta della Commissione, una sola commissione regionale. Vi è la stessa distanza che vi è fra la terra e la luna. Ieri il cons. Raffaelli ha detto: Badate che noi dobbiamo creare una commissione unica, perché nella commissione c'è l'unità, confondendo, come si fa storicamente nel nostro Paese, la centralizzazione con l'unità. L'unità non si raggiunge accentrando una funzione in 5 o 10 persone; l'unità è un concetto ben diverso dalla centralizzazione dei servizi; e la storia lo dimostra! Se passiamo al campo politico,

quando Cavour pretese di dare un assetto costituzionale allo Stato ben capì che si doveva articolare lo Stato e ben capì le manovre reazionarie che volevano una conclusione opposta alla sua. Dovette cedere lui, e si creò quella famosa unità che non era che la centralizzazione amministrativa di tutti i servizi. Se lo Statuto albertino non avesse contenuto quella dizione, l'Italia meridionale non sarebbe nelle condizioni odierne, perché nella cosiddetta unità — che non è unità ma che è il dominio del più forte sul più debole, — è la centralizzazione dei servizi, perché i servizi si centralizzano per sfruttare qualcuno e non certo per creare una giustizia distributiva. Nella cosiddetta unità abbiamo avuto il progresso dell'Italia settentrionale, che era più forte politicamente, più potente e più organizzata, e la miseria cronica dell'Italia meridionale. Questo è stato il risultato della cosiddetta unità, che non è stata altro che la centralizzazione dei servizi, la tirannia del nord contro il sud. Questo è stato l'errore storico ripetuto in Francia, in Spagna ed in Jugoslavia. Il primo intervento di natura costituzionale in Jugoslavia, è stato quello di articolare lo stato in unità amministrative.

Questo prima ancora di apportare certe riforme sociali, perché solo attraverso l'articolazione dei servizi vengono a galla le necessità locali, e sono anche maggiormente difese e con più competenza. Come pretende Raffaelli che una commissione unica regionale, sia pure composta secondo la dizione della Giunta o della Commissione, come pretende che faccia fronte alla immensa varietà che si trova nella nostra Regione? (Interruzioni).

RAFFAELLI: Non è mica la Jugoslavia la nostra Regione!

DEFANT: Immensa varietà! Perché, Signori miei, se qualcuno lo mette in dubbio vuole dire che non conosce la situazione reale della Regione! Si metta a viaggiarla, vada valle per valle e, nelle stesse valli, località per località! Così si mettono in evidenza le necessità, e non scrivendo sui giornali o facendo le poesie! Le affermazioni di Raffaelli si basano su un equivoco! Lui crede che l'unità si raggiunga attraverso la centralizzazione dei servizi, quando tutta la storia contemporanea economica è contraria a questo concetto. La centralizzazione dei servizi è necessaria in determinati casi estremamente eccezionali per raggiungere determinati fini, raggiunti i quali la civiltà moderna è finita! Questo è il principio fondamentale e per questo noi abbiamo sempre proposto l'articolazione anche dei servizi e soprattutto delle commissioni regionali. Ha fatto adesso il paragone di un esercito in campagna e dei generali e caporali, come se il sindaco di un comune fosse un caporale rispetto al Presidente della Giunta. Il sindaco del comune è il primo cittadino del suo paese, come primo cittadino della Regione è il Presidente della Giunta, come

primo cittadino dello Stato è il Presidente della Repubblica. Ma, il sindaco è un caporale!? Che razza di caporale dev'essere! (ILARITA').

CONSIGLIERE: Caporale d'onore!

DEFANT: Il sindaco è colui che dirige l'amministrazione di una collettività della quale, sia grande o piccola, è sempre il dirigente ed è sempre l'esponente. Quindi il paragone non calza assolutamente.

RAFFAELLI: Non c'entra il sindaco!

DEFANT: Nell'esercito non è ammessa la discussione, non sono ammesse le obiezioni, la disciplina è cieca; mentre, spero, nelle commissioni, coloro che potranno e vorranno fare delle obiezioni di natura e di carattere amministrativo o politico, economico o sociale, potranno farle senza timore di questo famoso generale, sempre supponendo che ci sia il generale! Sono concetti antitetici ed è difficile conciliarli. Noi guardiamo alla esperienza che da anni altrove dimostra che, in quanto vi sia, un organo articolato munito di sufficienti poteri e capacità d'indagine è di gran lunga superiore agli organi unici. La commissione dovrà fare una istruttoria come lavori di preparazione e di analisi, necessari per creare una visione più o meno realistica dei bisogni afferenti a questa legge. Questo lavoro di analisi chi lo compie? I membri della commissione? Quante volte la commissione, per esempio agli affari sociali, si è recata in loco per vedere l'organizzazione assicurativa sulle mutue in altri Paesi? Neanche una volta! Quante proposte ha fatto? Nei verbali della Commissione non ho trovato neanche una proposta per fare questo, che sarebbe stato non utile, ma necessario. E sappiamo che i membri della commissione discutono sulla corrispondenza ricevuta ed in base a questa pronunceranno un giudizio che non è sempre rispondente alla realtà. Ora, le due sottocommissioni in questo modo sono composte da elementi del luogo, per lo meno della Provincia; io ho detto di valle, e desidero che sia messo a verbale, di valle e non di provincia; comunque se il Consiglio vuole orientarsi verso la provincia, vada per la provincia.

MITOLO: Istituzioni provinciali!

DEFANT: Sono concetti nuovi, che purtroppo voi non mi avete mai preso in considerazione!

MITOLO: Anzi!

DEFANT: Mai!

PRESIDENTE: Non facciamo polemiche!

DEFANT: Non sono mai stati attuati! Quando noi abbiamo chiesto le commissioni locali, avete detto che non vanno, che sarà il centro a decidere tutto, e abbiamo visto quale è stato il risultato in molti casi, è inu-

tile citarli qui. Noi abbiamo detto che il lavoro di indagine e di analisi deve essere accurato e particolareggiato, e questo una commissione unica non lo farà mai. Quando questa sottocommissione avrà raccolto tutti i dati necessari e crederà opportuno di chiudere i suoi lavori, li presenta alla Commissione regionale, la quale più che di analisi deve fare un lavoro di sintesi. La prima sintesi la deve fare la commissione regionale, fatta la quale, la pratica viene sottoposta all'organo esecutivo, in modo che l'esecutivo possa in quel preciso momento decidere con assoluta tranquillità, perché l'azione necessariamente sarà stata particolareggiata. Non c'è il pericolo, che dice Raffaelli, che la Provincia di Bolzano prevalga sulla Provincia di Trento. La sottocommissione di Trento, se vorrà lavorare, dovrà portare in commissione tutti quei dati maggiormente precisati che noi abbiamo elencati in Consiglio. Ed allora, che pericolo c'è? Che la sottocommissione di Bolzano, e rispettivamente la commissione regionale, possano prevaricare? In sede di commissione verranno a galla tutti gli elementi denunciati, e questi saranno naturalmente esaminati; e credo che la commissione, in base alle disponibilità di bilancio e all'orientamento generale della legge, non avrà nulla da dire.

C'è l'art. 7 che prevede l'orientamento generale della commissione. Signori miei, l'art. 7 dà già l'orientamento generale al lavoro delle due sottocommissioni; ma per fare le rilevazioni enunciate nell'art. 7 credete sia più utile una Commissione unica o due commissioni? Io ho chiesto le commissioni di valle; vorrei metterle alla prova ed alla fine dell'istruttoria vedere le risultanze; vinceranno nettamente, con molte lunghezze di scarto fra i sostenitori dell'una e dell'altra tesi, ne sono ben certo, anche se il periodo di istruttoria dovesse durare un mese di più. Sono certissimo che il lavoro di analisi e la conclusione sarebbero, economicamente e socialmente, più esatte di quelle fatte dalla commissione unica. Questa è una esperienza generale che osserviamo anche nel campo privato. Quando una grossa azienda estende la sua attività ad un luogo fuori del suo paese, si articola e dà determinati poteri agli organi periferici. E questo non in omaggio ad una determinata ideologia, ma per necessità tecniche precise, non osservando le quali si va incontro a degli inconvenienti. Il principio di questo decentramento tecnico è fondato su dati amministrativi e tecnici; è la natura stessa che ci indica questa via da seguire; è l'unico modo perché la Provincia di Bolzano non possa prevalere sulla più povera Provincia di Trento. E questo perché proprio nella commissione unica c'è il modo di fare dei pasticci di parte, di convenienza, conversazioni sotto il tavolo, che possono portare a dei risultati molto strani. Questo l'abbiamo visto in campo nazionale nei tanti anni di storia dello Stato italiano. E quali risultati abbiamo avuto? Chi ci rimette è sempre la zona povera, mai le ricche! Neanche un caso c'è dove la zona più po-

vera abbia potuto prevalere! Questa è l'esperienza che abbiamo il dovere di ricordare, appunto per tutelare gli interessi della provincia più povera nei confronti della più ricca. Mi sembra che sia parlare chiaro! Ora non so il motivo per il quale il cons. Brugger abbia dato la adesione alla proposta della Commissione; forse lui credeva...

MITOLO: Pasticcetti di partito!

DEFANT: ... forse lui credeva di poter soddisfare le esigenze tecniche ed economiche di impostazione di questa legge anche con la dizione suggerita dalla Commissione. In realtà non ha tenuto conto di questi fatti obiettivi e storici, cioè che una sola commissione centrale — ed in questo caso la sede doveva essere Trento — avrebbe portato indubbiamente a delle incongruenze perché sarebbe mancata la coesione, e sarebbero mancati gli elementi per fare dei sopralluoghi efficaci per il raggiungimento del fine previsto dalla legge. Questo è certissimo, e ne abbiamo esempi a migliaia. Invece abbiamo la certezza che le due sottocommissioni in loco porteranno dei dati che si avvicinano molto alla realtà economica e sociale delle rispettive Province e alle concrete necessità degli impianti e modalità di attuazione degli interventi finanziari. Di questo siamo certissimi! Potranno sbagliare - sbagliare è umano -, ma la proposta sostenuta da Raffaelli non ha le premesse, e crea i presupposti per degli errori; e la conseguenza sarà lo errore stesso, perché non dà modo agli organi regionali di svolgere un'attività di indagine e di analisi che sia sufficiente.

Ho detto di accettare le due commissioni provinciali e vedo che il Consiglio vi si orienta, ma per mio conto avrei proposto le commissioni di valle, in una legge economica fondamentale com'è questa. Le commissioni di valle, i consigli comunali, i sindaci dei diversi comuni, i capi dei distretti, se ci fossero stati i distretti, questo lavoro l'avrebbero fatto nel giro di un mese! Perché ogni capo distretto un tempo aveva l'obbligo, previsto dalla legge, di aver sottomano una commissione politico-economico-sociale-amministrativa, ed aveva un'elencazione così precisa, da far quasi testo ancora oggi. Ora, dato che non vogliamo orientarci verso le commissioni di valle, accetto le sottocommissioni, perché le vedo assolutamente indispensabili, quale unica difesa del debole contro il forte. Noi abbiamo il diritto di premunirci contro il forte e di equilibrare le forze, mettendo in evidenza le necessità maggiori rispetto alle necessità relativamente minori della provincia più prospera. Ecco perché ci sono le due commissioni. Il fatto è che ci entrano relativamente; semmai lo facciamo in osservanza di un principio che credo fondamentale per la convivenza dei due gruppi etnici, ma tecnicamente incide poco. Incide la possibilità economica delle due provincie, perché, se nella provincia di Bolzano fossero per

caso tutti italiani vorrei assolutamente — premesse le stesse condizioni economico-sociali — le due commissioni. Se noi fossimo in trattative con Verona e con Milano, vorrei 3-4 commissioni. C'è un'altra forza, la forza del denaro, che è superiore alla dialettica! Ora mi premunisco contro di ciò con la creazione di questo organo, sapendo di essere più debole e che dovrò lottare contro coloro che hanno 5 o 6 volte più di me; sono certo che il fine non lo raggiungerei così completamente se non seguissi la proposta della Giunta.

FLAIM: Non si offenda Brugger se mi rivolgo un'altra volta a lui. Il cons. Brugger, effettivamente con finissimo senso di umorismo, ha affermato che io, attraverso acrobazie oratorie o finissime disquisizioni bizantine, sono arrivato alle conclusioni che il suo allegro passare da una tesi all'altra, da una affermazione all'altra, dovrebbe essere una cosa del tutto fuori del naturale. Se il cons. Brugger lo giudica una cosa perfettamente logica, umana, di tutti i giorni, io lo lascio nella sua tesi, e passo oltre. Quello che mi premeva sottolineare è questo. Il dott. Brugger dice che fra la proposta della Giunta e quella della Commissione vi è pochissima differenza. Per me c'è una immensa differenza, c'è un abisso fra l'una e l'altra proposta e i membri della Commissione — anche i colleghi del gruppo di lingua tedesca possono darmi atto di questo — su questa discussione si sono soffermati, mi sembra, un paio d'ore. Ma se il cons. Brugger non vede differenza fra l'una e l'altra tesi, oppure se vede una diversità minima, microscopica addirittura, non capisco sinceramente per quali motivi si agiti e prenda un atteggiamento così deciso contro una tesi approvata all'unanimità dalla Commissione, e quindi approvata anche da lui stesso...

PRESIDENTE: La parola al dott. Brugger, per fatto personale.

BRUGGER: La mia posizione non andava contro il testo dell'art. 9 proposto dalla Commissione legislativa, ma era contraria alla proposta dell'avv. Mitolo, riguardante l'unica commissione regionale, mentre anche nel testo proposto dalla Commissione legislativa prevediamo due sottocommissioni. Questa la ragione della mia opposizione.

Il cons. Caminiti mi ha chiesto di spiegare i motivi per cui aderisco alla proposta della Giunta.

Perché è più semplice, e gilelo dimostro immediatamente. Il testo dell'art. 9 della Giunta dice: "Sulle domande di contributo e di mutuo è sentito il parere di una commissione regionale, suddivisa in due sottocommissioni funzionanti in ciascuna delle due Province, composta come segue..."; cioè sulle domande è sentito il parere sic et simpliciter; mentre nel testo della Commissione si dice: "Per lo studio e il parere tecnico, economico e finanziario dei progetti presentati, la Commissione regionale si suddividerà in due sottocommissioni,

composte dai rappresentanti delle due Provincie, in seno alla Commissione regionale,...

Ora, Lei ieri si era soffermato sulla questione sociale. Dov'è qui il parere sociale? Mentre nel testo dello art. 9 della Giunta c'è il parere semplice e anche il parere sociale, sul quale deve essere sentita la commissione, tale parere non viene sentito in base all'art. 9 del progetto della Commissione legislativa. Proprio perché il parere sociale non è qui previsto ero dell'idea che dobbiamo chiedere il parere generico di una commissione.

CAMINITI: Che cosa vuole dire parere sociale? Non capisco...

BRUGGER: Che ci si occupi di questione sociale in sede di sottocommissione, questo era il contenuto del Suo intervento di ieri, e non credo di essermi sbagliato. Inoltre, dott. Caminiti, proprio mi spiace che Lei ce l'abbia un po' con me, e adesso devo incominciare ad averla anch'io con Lei. Lei diceva che un consigliere, il quale in sede di Consiglio si pronuncia in maniera diversa da come si è pronunciato in sede di Commissione legislativa, dovrebbe dimettersi dalla Commissione stessa. Se Lei si dimetterà come mandatario del Partito dal quale è stato eletto, io mi dimetterò da componente della Commissione legislativa all'Agricoltura.

CAMINITI: Domando la parola per fatto personale!

PRESIDENTE: La parola per fatto personale al dr. Caminiti.

CAMINITI: Il cons. Brugger, che non inutilmente ha fatto la scuola di Mosca, poteva trovare argomento più intelligente per entrare in un attacco personale. Probabilmente il dott. Brugger ha bisogno che gli rammenti che il mandato politico è certamente una cosa ben diversa da quello che è l'operato in seno ad una Commissione; e se il Consiglio Regionale fosse una piazza, in cui fosse consentito scendere a miserie alle quali è sceso il dott. Brugger, entrerei nell'argomento. Ma siccome siamo in un Consiglio Regionale, in cui io ho difeso la posizione dei consiglieri e dei componenti delle commissioni nell'interesse della serietà del Consiglio e delle commissioni, mentre il dott. Brugger è sceso al livello più basso al quale poteva scendere per fare un attacco di natura politica e personale, evidentemente non scendo in argomento; ci sono mezzi e luoghi certamente più idonei per rispondere a simili bassezze!

PUPP: Siamo un po' usciti dall'argomento, Signori. Prima di parlare dell'art. 9, vorrei dire che l'esperienza degli ultimi quattro anni di autonomia regionale non credo ci consenta di affermare che la Provincia di Bolzano possa o abbia tentato di sopraffare quella di Trento. Potrei citare diversi casi, dove magari vale l'inverso, ma non entro in merito. Mi meraviglio che oggi ci

si opponga così fortemente a queste commissioni provinciali, e mi associo completamente a quello che ha detto Defant. Credo che il cons. Raffaelli abbia avuto una risposta sui motivi per i quali la Provincia di Bolzano tiene tanto a questa commissione provinciale. Niente motivi politici, solo motivi di praticità, perché proprio la pratica ci induce a chiedere queste sottocommissioni. E' chiaro che una commissione decentrata provinciale ha molte più possibilità di indagare e di istruire le pratiche, che non la commissione centrale. Io vedo in queste commissioni provinciali, oltre che una possibilità di istruttoria, anche una possibilità di consulenza; le opere di irrigazione dovrebbero essere costruite il più razionalmente possibile, e questa commissione, dove sono presenti i tecnici, dovrà dare anche consulenze per poter sfruttare nel modo migliore le acque disponibili e per poter costruire nel miglior modo gli impianti. La consulenza per me è una cosa fondamentale, e dovrebbe esserlo anche per queste sottocommissioni. Per questi motivi mi associo pienamente all'idea delle sottocommissioni. C'è però un piccolo ma; essendo questa una legge regionale, dovrebbero essere mantenuti in tutta la Regione gli stessi criteri di divisione dei mezzi, mentre la graduatoria ed il punteggio dovrebbero essere uguali per tutte due le Provincie. E' compito delle due riunite commissioni quello di fissare questo unico indirizzo per tutta la Regione, ed in questa maniera nessuna Provincia potrà sopraffare l'altra. Saranno distribuiti i mezzi secondo il punteggio e secondo la graduatoria, e secondo le direttive fissate dalle due commissioni riunite. Io credo che quei signori Consiglieri che hanno avuto occasione di far parte delle sottocommissioni per la legge n. 20, nell'ultimo anno, possono dare atto alla Provincia di Bolzano che non ha mai avuto l'intenzione di sopraffare quella di Trento. Noi abbiamo messo alla fine mezzi a disposizione della Provincia di Trento, avendo visto che il bisogno era maggiore, e nessuno si è sognato di contraddire tale proposta. Non si tratta di discutere sulla divisione dei fondi a metà! Non so per quale motivo a Raffaelli è venuta questa idea...

RAFFAELLI: Me la sono sognata questa notte...

PUPP: Io non ho sentito nulla di questa divisione; e poi chi decide è la Giunta, che è sempre l'organo deliberativo e che decide su tutte le domande. Però è chiaro che il giudizio e la graduatoria portati dalle due sottocommissioni avranno in Giunta grande valore, perché la Giunta non ha la possibilità di istruire caso per caso. Nella commissione della legge n. 11, che è una commissione unica, noi sentiamo frequentemente la mancanza di queste sottocommissioni, perché tante volte dobbiamo mandare i membri della commissione sul luogo per istruire meglio la pratica. Se avessimo queste due sottocommissioni sono convinto che molto più seriamente si potrebbero istruire le pratiche.

Prendo l'occasione per dire un'altra cosa, perché parlando di irrigazione si tocca il problema acque, e noi sappiamo che questa è una questione molto penosa per la Regione. Già da anni la Regione aveva preparato una legge per assumere questa competenza del Genio Civile, e che doveva regolare la materia, specialmente le piccole derivazioni. Mi meraviglio che fino ad oggi di tale legge non si sappia nulla. La legge era già stata mandata alla Commissione. Perciò pregherei la Giunta di prendere al più presto possibile in esame questa legge, che, per l'irrigazione, è assolutamente di grande importanza, perché la Regione deve entrare anche nelle decisioni per la concessione di derivazioni di acque. Chiedo per quale motivo questa legge non si sia più vista e dove sia rimasta. Ci sono moltissime domande presso il Genio Civile per il riconoscimento di piccole derivazioni, che, finalmente, dovrebbero essere evase, e per questo motivo pregherei la Giunta di approntare il più presto possibile detta legge.

Concludo, dichiarando che queste sottocommissioni non danneggeranno in nessuna maniera la Provincia di Trento; perseguiranno solo quanto voluto da questa legge: istruire meglio le pratiche e dare all'agricoltura uno strumento tanto atteso da tutta la classe agricola.

BENEDIKTER: E' tornata ancora la questione dei comuni deficitari, e vorrei perciò portare anch'io un apporto personale alla discussione. Innanzi tutto bisogna constatare che qui non è in discussione la questione della ripartizione dei fondi fra le due Provincie, né che la esistenza di sottocommissioni come tali implichi necessariamente la ripartizione a metà. Non è un segreto che lo stanziamento per i lavori pubblici viene suddiviso a metà, pur non esistendo sottocommissioni o commissioni apposite, come non è un segreto che lo stanziamento regionale per i contributi integrativi ai comuni deficitari è stato erogato con un forte margine in favore della Provincia di Trento, pur non esistendo sottocommissioni o commissioni apposite. Quindi si può ben dire che la questione della ripartizione finanziaria fra le due Provincie può essere considerata indipendentemente dalla esistenza delle commissioni o sottocommissioni. In altra sede è stato difeso dai rappresentanti della Provincia di Bolzano e dal dott. Caminiti il funzionamento di sottocommissioni nel Comitato regionale per il Turismo, e precisamente per una motivazione che vale anche in questo caso, come per le leggi 20 e 21, cioè per la necessità di una valutazione autonoma delle diverse situazioni sociali dell'agricoltura, come del turismo. Loro sapranno che nella vecchia Provincia del Tirolo esistevano dei Consigli Agrari distaccati per il Trentino e per l'Alto Adige, pur essendo situazioni nelle quali i Consigli agrari potevano decidere in proprio non essendo impostati sulla chiave fissa ed esistevano per la necessità di una valutazione autonoma della situazione particolare nel rispettivo territorio.

Il cons. Raffaelli non ha forse sufficientemente ponderato il perché della inclusione dell'art. 73 nello Statuto di Autonomia e della preistoria di questo art. 73, che dà spiegazioni complete, intere, anche sulla ripartizione di un certo stanziamento regionale. Vorrei poi dare ragione a chi afferma che fra la dizione della Giunta e la dizione della Commissione esiste non una differenza semplicemente formale ma una differenza effettiva, la quale consiste in ciò: nella proposta della Giunta si riafferma il concetto delle commissioni funzionanti distintamente per le due provincie, le quali operano una valutazione autonoma della situazione delle due provincie, sia pure seguendo le direttive elaborate dalla commissione unica, e arrivano distintamente alle proposte dei contributi. Quindi la differenza esiste, ed è quella che discutiamo. Del resto, se è vero che il Comitato regionale per il Turismo, per quanto concerne la commissione regionale in base alla legge alberghiera, ha operato sempre ed esclusivamente attraverso commissioni provinciali, come credo sia vero, è altrettanto vero che la commissione di Bolzano ha praticamente sempre atteso che la commissione di Trento elaborasse e comunicasse i suoi indirizzi, per poi, in base al proprio giudizio, alla propria persuasione, aderire a quegli stessi criteri.

RAFFAELLI: Domando la parola per fatto personale!

PRESIDENTE: Spieghi il fatto personale!

RAFFAELLI: Insomma, si continua a deformare quello che ho detto!

PRESIDENTE: Sì, ma prima l'ha chiesta il cons. Mitolo.

MITOLO: Confesso che sollevando ieri la questione delle sottocommissioni, ero ben lontano dal pensare di suscitare una discussione così accesa, che talvolta ha assunto anche toni drammatici, perché sono state portate in questa discussione questioni e fatti personali. Si è fatto cenno a tutto un retroscena che starebbe alla base dell'articolo 9 della legge in discussione. Non me ne dispiace, lo dico francamente, perché la discussione, anche se ha assunto toni violenti, indubbiamente è servita a puntualizzare il problema, che ho avuto l'onore di sollevare ieri.

Il collega Defant ha detto ad un certo momento: "Che paura avete di queste sottocommissioni provinciali?.. Ed io replico: "Che paura avete della commissione regionale?.. Si è risposto a questa obiezione ieri ed oggi: la diversa struttura economica delle due Provincie impone una diversa funzionalità degli organi nominati per fare la scelta, per esprimere il parere sulle domande che vengono presentate. Ma questa diversa struttura economica e queste necessità sono state previste e contemplate proprio nella composizione della commis-

sione paritetica, nella quale ci sono i rappresentanti della Provincia di Bolzano e della Provincia di Trento! Se voi però ne fate una questione di carattere tecnico, allora non è nella diversa funzionalità di questa commissione che dovete porre il vostro problema, ma nella sua composizione. Cercate degli elementi più idonei di quelli indicati all'art. 9, se ritenete che questi non lo siano sufficientemente e non garantiscano sufficientemente gli interessi delle due Province, o non rispecchino la diversa struttura e le diverse necessità economiche delle due Province, a parte il fatto che sono contrario a Defant anche in questo, il quale Defant ha detto che fra Trento e Bolzano vi è un abisso e che la economia agricola di Trento è tanto diversa da quella di Bolzano, e che i rappresentanti della Provincia di Trento non possono essere in grado di valutare le esigenze economiche ed agricole della Provincia di Bolzano.

DEFANT: E viceversa!

MITOLO: E viceversa. Ma davvero siamo arrivati al punto di voler contrapporre un'altra volta queste due Province, che fanno parte di un'unità, non solo geografica ma anche politica, qual'è la Regione?

DEFANT: Se ci sono!

MITOLO: Non è vero! Questo risponde ad una concezione Sua personale. Lei, cons. Defant, nel Suo acceso autonomismo, vede le situazioni più disparate e più diverse, da provincia a provincia, anzi da una valle alla altra. Io non so se questa sia la conseguenza di quel debole che Defant ha per le commissioni, perché da quando noi lo conosciamo, se può chiedere la nomina di una commissione è l'uomo più felice di questo mondo, e se potesse votare commissioni dappertutto, nelle valli, nei paesi, nelle frazioni, allora gli parrebbe di toccare il cielo col dito. Il fatto di non riuscire in questo intento gli fa riversare in Consiglio tutta l'amarrezza, che sovente risuona nelle sue parole. Ma di qui ad arrivare al punto che noi si possa condividere questo criterio, questo modo di pensare, penso che ci corra troppo.

Vorrei sdrammatizzare il problema, perché sono stato io a sollevare la questione. Il problema si riduce solo a questo: far sì che la lettera della legge corrisponda allo spirito. E' un dovere sacrosanto, per noi che facciamo la legge, rispettare questo principio. Qui si parla di commissione regionale, che dovrebbe articolarsi in due sottocommissioni, le quali funzionano e lavorano per conto proprio nella propria provincia. Non ritengo che questo sia produttore e necessario, perché una commissione composta di 11 persone può benissimo lavorare unita, può benissimo esaminare e vagliare i problemi dell'una e dell'altra provincia, quando tale commissione rispecchi nelle persone dei suoi membri le esigenze economiche, sia pure diverse, delle due provincie.

Ora, dire che la commissione è regionale e viceversa accorgersi — perché questo in sostanza dice l'art. 9 — che si tratta di commissioni provinciali, è dare la dimostrazione che qui c'è un compromesso, che qui c'è un equivoco, che qui c'è qualche cosa che viene nascosto attraverso le parole della legge; e quindi è fare una norma che non rispecchia quel dovere di chiarezza e precisione, che deve presiedere alla formulazione di una legge. Questo per me è il problema! O si vuole la commissione regionale, ed allora sono inutili le due sottocommissioni, perché tutte le argomentazioni che sono state portate a sostegno di questa tesi non sono assolutamente valide, né quelle della diversa struttura economica delle due provincie, né altre che adesso non ricordo, e questa commissione regionale la si faccia funzionare unitariamente e regionalmente, e non preoccupiamoci delle centralizzazioni e non andiamo a scomodare le memorie di Cavour o di Francesco Giuseppe, che non c'entrano proprio per niente... Se altrimenti vogliamo le due commissioni provinciali, allora si abbia il coraggio di dire: vogliamo le commissioni provinciali e le votiamo! Usciamo da questo equivoco e facciamo una legge che risponda nello spirito e nella lettera. Questo è il dovere sul quale vi richiamo, signori Consiglieri, a proposito di questo articolo ed a proposito del modo con cui noi dobbiamo lavorare in sede legislativa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Raffaelli per fatto personale.

RAFFAELLI: Personale fino ad un certo punto.

PRESIDENTE: No, no!

RAFFAELLI: Va bene, personale. Ho difeso esclusivamente la proposta della Commissione legislativa, che prevede la suddivisione, ai fini dell'esame tecnico e pratico delle domande, della commissione regionale in due sottocommissioni provinciali, per cui le parole che ha speso il cons. Defant le ha spese proprio a favore della tesi della Commissione.

Quanto all'art. 73 è bastato un minuto per meditarci, per capire che cosa vuol dire. Prego l'ing. Pupp di meditarci altrettanto, e allora non si meraviglierà più che noi si abbia sollevato il problema della suddivisione a metà; glielo ha detto il suo autorevole collega Assessore Benedikter: art 73!

AMONN: Forse, dopo la discussione, tutti noi ci domandiamo che cosa è successo. Era un progetto chiaro quello elaborato dalla Giunta, e posso assicurare che la Giunta non è partita dall'esempio di Cavour o di Francesco Giuseppe, ma dalla praticità e dall'esperienza dei 4 anni passati, come ha assicurato l'ing. Pupp. Io, che facevo parte della Commissione regionale per il Turismo, posso ricordare, sia al dott. Caminiti sia a tutti quelli che non erano presenti, che proprio la suddivi-

sione è partita da un concetto spiegabile; qualche volta infatti, curando la pubblicazione di un opuscolo in seno alla Regione, sussistevano le pretese dell'una o dell'altra Provincia, dell'uno o dell'altro albergatore; in altri campi si è arrivati alla suddivisione dei compiti e si funziona ottimamente, anche nell'interesse generale della Regione.

Il dott. Caminiti ha parlato di funzionalità istituzionale; si potrebbe allora ricordarsi dell'art. 14, dove è prevista una suddivisione, ma non credo che si possa dividere i mezzi disponibili sempre alla stessa stregua. Abbiamo sentite le difficoltà proprie del Trentino e cioè che i singoli interessati della Provincia di Trento non si associano, mentre questo avviene più facilmente nell'altra Provincia; in questo caso si assegnerebbe di più alla Provincia di Bolzano, perché, in base all'articolo approvato da noi ieri, la Regione appoggia queste associazioni e vuole per graduatoria mettere tutti i mezzi a disposizione proprio di quelli che si associano, e questo a mio parere è un criterio molto sano. Arrivando alla commiss. regionale si potrebbe precludere questo. In tutta la discussione è poi stato dimenticato che le due sottocommissioni sarebbero consultive, e che l'Assessore regionale darebbe le direttive avute a sua volta dalla Giunta Regionale; sarebbe dunque quest'ultima a decidere. Le commissioni sono consultive e, siccome sono tecniche, sono anche pratiche del posto. Non concordo con il cons. Defant, nel senso di creare delle sottocommissioni di vallata, ma sarei senz'altro dell'avviso che le sottocommissioni di cui sopra sentano il parere dei rappresentanti delle valli, e perfino dei comuni. La legge del resto non esclude questo parere consultivo. Trovo utile che queste sottocommissioni ricordino la discussione avvenuta in questa sede e che si servano di membri che conoscono non solo la valle ma anche il comune nel quale si eseguirà l'opera irrigua.

Sommando tutto, noi abbiamo discusso a lungo, ma la differenza non esiste fra molti membri del Consiglio; la differenza consiste in quello che la Commissione legislativa, ad unanimità di voti, ha proposto; e cioè una variazione che, anche sentita tutta la discussione, da noi non può essere accettata.

Però io non vedo niente di male, ed è anzi democratico e utile che ogni singolo esprima il proprio parere; e anche se qualcuno talvolta cambia parere, ciò può succedere in una discussione vasta e complessa come questa. Perché, altrimenti, a che cosa servirebbero tutte le discussioni in Consiglio Regionale? Allora sarebbe meglio che la Giunta mettesse in una casella postale la sua proposta, la Commissione Legislativa la sua in un'altra casella postale, e poi si potrebbero estrarre a sorte e lo esito dovrebbe convincere gli altri. Se d'altra parte si parte dal concetto preciso, come ha detto Mitolo, che tutto sia unito in una commissione regionale, è difficilissimo discutere, perché si va su di un altro terreno, e si lasciano a parte le considerazioni che noi sia in Giun-

ta che in Consiglio, abbiamo sentite partendo dal concetto pratico della conoscenza del luogo, della vallata, della Provincia, e infine della Regione. Non vedo perché il Consiglio Regionale non potrebbe accettare la proposta che è partita all'unanimità dalla Giunta Regionale.

BRUSCHETTI: Mi rincresce che manchino coloro che mi hanno chiamato in causa. Sento per questo il dovere di dare determinate chiarificazioni sul mio pensiero in merito a queste commissioni. Tengo qui diversi verbali della Commissione legislativa per l'agricoltura, i quali confermano quanto era stato definito e concordato nella stessa. Mi permetto di leggere due o tre brani degli stessi: "Infine la Commissione demanda l'incarico all'Assessore Dietl, il quale stilerà il nuovo progetto, valendosi dell'aiuto del cons. Bruschetti, con l'intesa che la Commissione dovrà tener conto dei criteri espressi nei progetti primitivi della Giunta e di iniziativa consiliare, nonché degli indirizzi suggeriti dal Ministero stesso,, Al punto 6, dato che la Commissione aveva mosso diversi rilievi, si dice: "Si gradirebbe che la Commissione, di cui alla legge, fosse di carattere regionale, e non suddivisa in due sottocommissioni provinciali,, Nella successiva riunione della Commissione, dopo che era stato presentato alla Commissione stessa il progetto di legge, l'Assessore fa questa dichiarazione: "L'Assessore Dietl dichiara che il nuovo testo di legge, riguardante le provvidenze per intensificare ed estendere l'irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino-Alto Adige, è basato sui criteri informativi che la Commissione all'Agricoltura aveva espresso durante le precedenti sedute e riassunto poi in un memorandum in una riunione tenuta a Bolzano il 23 luglio 1953. Egli ritiene che dall'esame dettagliato dei singoli articoli ora proposti risulterà che tutto quanto fu deciso e trattato dalla Commissione,, Nella successiva seduta della Commissione, dato che non era presente l'Assessore all'Agricoltura, mi sono sentito il dovere di fare questa dichiarazione: "Il cons. Bruschetti interviene per avvertire i Commissari che l'Assessore regionale non si è trovato concorde con lui nella formulazione dell'art. 9, precisamente perché contrario alle decisioni prese nella riunione di Bolzano,,

Per me questa legge non è la legge dei pentimenti, caro Caminiti, ma eventualmente la legge del compromesso. E per questa legge di compromesso sento in questo momento di dovermi battere con l'Assessore, perché la stessa possa avere un risultato finale, cioè il voto del Consiglio, e possa una buona volta venir varata. Però in questo momento rimango della mia opinione, e cioè non sono pronto a ritirare quanto ho sostenuto o quanto dalle organizzazioni mi fu quasi imposto di sostenere, cioè di accettare le due commissioni. Per questo voterò per una commissione unica. Non sono certo le argomentazioni di Defant o quelle di Raffaelli, o

del Vice Presidente Magnago, o di Pupp, o di Amonn, che hanno un fondamento in questa discussione. Sono convinto che l'argomentazione più fondata, che l'argomentazione base è un'altra. Mi duole dirlo, come duole al medico dire la malattia all'ammalato, ma se noi cerchiamo le origini di questa discussione, vedremo che esse nascono — perdonate cari Colleghi di lingua tedesca, che non a tutti voi voglio riferire le parole — nascono per una diffidenza, che non dovrebbe esistere, diffidenza che dovrebbe essere eliminata. Finché esiste tale diffidenza, coloro che ci hanno dato il voto certamente non avranno quei miglioramenti che si attendono da molto tempo. Tale diffidenza purtroppo avvelena tante volte il nostro lavoro, mentre il nostro preciso dovere dovrebbe essere quello di portare in questo Consiglio il pensiero, la volontà della giustizia, sia nei confronti dei rappresentanti di lingua tedesca, sia nei confronti dei rappresentanti di lingua italiana, sia per gli amici che per gli avversari; la giustizia è una sola, e al di sopra della giustizia non esistono né lingue né parentele, né partiti di sorta.

Io sono convinto che se noi tutti vedessimo il nostro dovere e comprendessimo la nostra missione da questo punto di vista, tante discussioni si eliminerebbero in questo Consiglio. E badate che in questo modo non si può andare avanti, perché soltanto nella reciproca fiducia si può progredire e si possono risolvere i problemi, raggiungendo quella meta alla quale si tende da anni.

ODORIZZI: A questo punto, dopo la discussione che è stata senz'altro molto nutrita, spero che possiamo raccogliere un po' gli elementi e predisporci a prendere una decisione. Prendo la parola con questo intento ed anche per rispondere direttamente ed espressamente alla domanda che mi è stata posta da Raffaelli.

Dirò quindi anzitutto perché noi della Giunta abbiamo ideato questa famosa commissione articolata su quelle due sottocommissioni, nel modo descritto all'art. 9 della legge, e dirò in breve che noi siamo anche dell'opinione che quella formula era la migliore, e quindi che non accettiamo, con il rispetto dovuto alla Commissione legislativa, il testo che essa ci ha proposto; e dirò in fine della questione dell'utilizzazione dei fondi, con riguardo alla domanda posta da Raffaelli.

Noi, in Giunta, quando ci siamo chiesti quale procedura dare allo sviluppo delle operazioni che devono portare all'erogazione di questi mezzi a favore degli agricoltori, pensammo che aspirazione suprema è fare in modo che ne usufruiscano con la maggiore semplicità di modi ed il minore imbarazzo burocratico. Da questo punto di vista qualche collega in Giunta era dell'opinione di non nominare nessuna commissione, e lo era in seguito all'esperienza di una legge che ha fatto le sue prime prove con risultati pienamente soddisfacenti, che è la legge della montagna, che, a pochi me-

si dalla sua introduzione, ha visto, superando un primato di velocità, l'inizio delle erogazioni. In quella legge, come voi sapete, la decisione sulle domande, purché non superiori a un determinato limite, era affidata agli organi burocratici di esecuzione, i quali avevano avuto costantemente, come hanno tuttora, dall'organo centrale le direttive e le istruzioni a cui devono ispirarsi, e sono abilitati a concludere sul luogo decidendo sulle domande che vengono loro sottoposte. Perciò quella legge ha realmente dato — quanto a celerità — dei risultati pienamente soddisfacenti, che non erano previsti neanche da coloro che la consideravano con un discreto grado di ottimismo. Ma abbiamo detto: non abbiamo ancora una struttura organizzativa che ci consenta questo metodo; quindi restiamo pure al concetto di istituire una commissione, ma sia una commissione di natura tecnica. E come articolarla? Abbiamo visto che ci sono esigenze diverse nelle due Provincie, ed allora, avvalendoci di una esperienza fatta in altre leggi, abbiamo deciso di fare una commissione regionale che si articoli su due sottocommissioni provinciali. Come funziona questo metodo? Praticamente la commissione regionale nella sua prima riunione esaminerà le questioni di carattere generale, e concluderà impartendo direttive; poi le due sottocommissioni provinciali, avute queste direttive, opereranno separatamente, svolgendo ciascuna il lavoro con la maggiore celerità. Se, lungo il lavoro delle due sottocommissioni, il Presidente delle sottocommissioni, che è sempre l'Assessore, vedesse introdursi qualche diversità di criteri fra le due commissioni, potrà convocarle a sezioni unite per l'esame delle ulteriori questioni di carattere generale che si presentassero. Le due commissioni concluderanno con una proposta complessiva alla Giunta e non si limiteranno ad esprimere un parere di natura tecnica ed economica sui progetti, ma proporranno anche la liquidazione del contributo, le modalità del contributo, la graduatoria di merito e così via, come abbiamo fatto nelle leggi 20 e 21. In questo modo, abbiamo detto, diamo la possibilità di avere uniformità di criteri, celerità di impostazione e maggiore aderenza a quelle che possono essere le eventuali differenti situazioni delle due Provincie, senza compromettere, sotto nessun aspetto, le finalità della legge. Detto questo, noi restiamo dell'opinione che la commissione vada composta così come l'abbiamo articolata. La Giunta non è dell'avviso di accettare la proposta della Commissione legislativa che vorrebbe diversamente composta la commissione regionale con l'inserimento di un nuovo membro nella persona di un consigliere. Guardate che qui noi siamo contrari proprio per quel criterio che ci siamo dati; abbiamo detto: tolti gli Assessori provinciali, che per forza devono essere presenti, gli altri membri siano: due funzionari per ciascuno degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura di Trento e di Bolzano, due esperti bancari, uno per ciascuna Provincia, due esperti in materia di irrigazione, uno per cia-

scuna Provincia. Basta una commissione puramente tecnica. Inoltre non saremmo d'accordo di accettare la seconda modificazione, che è di sostanza, la quale limiterebbe i compiti delle sottocommissioni allo studio ed al parere tecnico-economico e finanziario sui progetti presentati, perché vogliamo che la commissione, com'è già avvenuto in forma soddisfacente per la legge 20, esprima il suo parere sul modo di liquidazione ed il soddisfacimento delle esigenze del richiedente, e faccia questo giudizio anche in forma di graduatoria per agevolare il compito della Giunta Regionale, che deve decidere.

Ecco quindi il perché, anche dopo sentite ed ascoltate tutte le discussioni che si sono fatte, noi crediamo ancora che la formula da noi proposta sia la più rispondente ad un concetto di razionalità.

A questo punto non mi resta che rispondere a Raffaelli, il quale ha pensato che la Giunta abbia concretato queste modalità di funzionamento della legge perché ci sarebbe l'impegno di utilizzare i fondi esattamente a metà per Provincia, la qual cosa, secondo Raffaelli, non sarebbe conforme ad una retta considerazione dei bisogni delle due Province. Devo subito dire che le cose non stanno così. L'argomento della ripartizione dei fondi non affiorò mai nelle discussioni che abbiamo avuto per questa legge, e quindi la affermazione che l'art. 9 sia stato da noi composto per quello scopo, è senz'altro fuori della realtà. C'è invece un principio di carattere generale che noi ci siamo sempre dato, ed i membri del Consiglio, che hanno fatto parte della prima legislatura, lo sanno con certezza, perché l'argomento fu discusso in Consiglio. Ci siamo dati cioè in linea di massima la regola che l'utilizzazione dei fondi avvenga a metà. Su questo argomento, che va molto al di là del tema della Commissione, e molto al di là della legge che discutiamo ed investe un po' tutta la linea amministrativa della Regione, forse non è il caso di dilungarsi moltissimo. La sede più adatta per una discussione del genere è l'esame generale del bilancio. Comunque tengo a dichiarare subito a Raffaelli che in linea di principio, e soprattutto personalmente, sono convintissimo della bontà di quel criterio, e dichiarai in Consiglio, e quando fui interpellato dalla stampa ripetei lo stesso concetto, che ci sono ragioni di carattere storico e di opportunità che militano a favore di questa soluzione. Ma il tema, ripeto, non è da affrontare qui, a mio modo di vedere, ma piuttosto nella discussione generale del bilancio. Certo è che a proposito di questa legge non abbiamo preso tale impegno, ma dichiaro subito e lealmente che da parte nostra tuttavia a questo criterio ci si ispira anche in questa legge, perché è criterio comune un po' a tutta la nostra attività amministrativa regionale. E' un criterio chiaro, che, come ho detto, non abbiamo mai applicato con eccessivo rigore; infatti laddove ci apparve diversa la situazione fra le due Province abbiamo creato delle diversità di trattamento. E' per esempio recentissima la discussione che

abbiamo fatto in Giunta a proposito dell'utilizzazione dei fondi di taluni capitoli. I rappresentanti della Provincia di Bolzano ci hanno detto: possiamo benissimo ottenere una minore attribuzione di fondi alla Provincia di Bolzano per quanto riguarda i lavori pubblici, ma chiediamo di avere di più per la sistemazione dei bacini montani, problema che da noi è più urgente e più grave che in Provincia di Trento. Noi abbiamo detto di sì. L'Assessore Benedikter, per fare un altro esempio, ha risposto che nella utilizzazione dei fondi per l'integrazione ai bilanci comunali, la parte maggiore è stata accordata alla Provincia di Trento, perché la situazione lo richiede. Quindi, anche se è vero che non è stata fatta di questo argomento alcuna parola discutendo l'articolo 9, anche se è vero che l'articolo 9 è stato articolato così senza alcun riferimento a quel principio di amministrazione, resta vero che noi terremo presente il criterio della ripartizione a metà, salvo compensazione e spostamenti che possono nascere nel corso dell'esame positivo della situazione. Può darsi del resto che proprio la diversità nelle economie delle due Province imponga in questa legge una diversità di utilizzazione dei fondi; può darsi che per la Provincia di Trento prevalgano le domande di cui all'art. 2 della legge (contributi una tantum) ed in provincia di Bolzano invece quelle sul fondo di rotazione. Può darsi che in ordine alla possibilità di utilizzazione dei mutui nelle due provincie ci sia un ricorso su per giù uguale di richieste. Vedremo. Naturalmente, con la necessaria ragionevolezza sapremo spostarci secondo l'opportunità, salvo il principio della giustizia sommaria di ripartizione complessiva. La questione generale, ripeto, non è il caso di affrontarla qui, perché richiederebbe davvero una discussione ampia. E' stato citato lo art. 73, e Lei, Raffaelli, lo ha già meditato arrivando a qualche conclusione; volevo ricordarle l'art. 70, che anche le darà qualche elemento di giudizio.

Così credo adesso che tutti gli aspetti della questione siano stati esaminati e che il Consiglio possa avviarsi alla sua decisione ed al suo voto. Noi della Giunta insistiamo sul nostro testo, senza che se ne faccia una questione di Stato, per le ragioni che abbiamo detto, convinti di avere trovato la formula che concili un po' il complesso di esigenze varie che abbiamo illustrato, e faciliti il raggiungimento dello scopo che la legge si è dato.

PRESIDENTE: Secondo il Regolamento dovrei porre in votazione l'emendamento presentato da Benedikter, Amonn, ecc. il quale tende a sostituire l'articolo proposto dalla Commissione con quello della Giunta Regionale e viene di conseguenza a sostituire tutti gli altri emendamenti che sono stati presentati al testo della Commissione. Un consigliere però propone un emendamento al testo della Giunta. Quindi ritengo che si dovrebbe votare prima di tutto l'emendamento proposto dalla Giunta, e poi giustamente anche questo emendamento o altri che venissero presentati sull'articolo proposto dalla Giun-

ta, qualora questo articolo venisse accettato. Se venisse respinto, allora la discussione si svolge su quello rimasto.

SCOTONI: Guardi che ho presentato un emendamento, ma non ho detto se al testo della Giunta o al testo della Commissione, per il semplice motivo che è un emendamento aggiuntivo sia all'uno che all'altro.

CAMINITI: Solo per dire che intendevo presentare un emendamento al testo della Giunta; non ho detto che fosse al testo della Commissione.

PRESIDENTE: Allora siamo a posto. Siccome stavamo discutendo il testo della Commissione, è ovvio che, salvo quelli precisati, gli altri sono emendamenti al testo della Commissione.

MITOLO: Volevo precisare che il mio emendamento, che si riferisce a tutti e due i testi, deve avere la precedenza sugli altri. E' un emendamento che riguarda la soppressione delle sottocommissioni, e che si riferisce sia al testo della Giunta che a quello della Commissione. Penso che deve avere la precedenza anche sugli emendamenti presentati dai consiglieri Benedikter, Amonn ed altri.

PRESIDENTE: Si propone l'abolizione di tutto il secondo comma relativo alle sottocommissioni.

MITOLO: Soppessivo di tutti due!

PRESIDENTE: Il secondo comma relativo alle sottocommissioni è proprio quello proposto dalla Commissione, perché l'art. 9 proposto dalla Giunta ha una diversa composizione. L'art. 9 proposto dalla Giunta dice: "Sulle domande di contributo e di mutuo è sentito il parere di una Commissione regionale, suddivisa in due sottocommissioni, funzionanti in ciascuna delle due Province, composta come segue...". Invece il testo della Commissione dice: "Sulle domande di contributo e di mutuo è sentito il parere di una Commissione regionale..."; e poi dice: "Per lo studio e il parere tecnico, economico e finanziario dei progetti presentati, la Commissione regionale si suddividerà in due sottocommissioni composte dai rappresentanti delle due Province in seno alla Commissione regionale...". Quindi l'indicazione non è giusta.

MITOLO: Posso precisare: è soppessivo.

PRESIDENTE: Allora questo emendamento tenderebbe alla soppressione, nell'uno e nell'altro articolo, delle sottocommissioni. Pongo in votazione l'emendamento Mitolo.

MITOLO: C'è una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: Da dove è partita? Pongo in votazione l'emendamento Mitolo e Mantovani, il quale propone la soppressione delle sottocommissioni, sia nello

articolo presentato dalla Giunta che dalla Commissione; l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'emendamento proposto da Dietl, Benedikter e Pupp, col quale si propone di sopprimere l'articolo proposto dalla Commissione e tornare su quello della Giunta, con l'intesa che gli altri emendamenti saranno poi discussi e votati. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato.

RAFFAELLI: Adesso ha fatto una precisazione sulla possibilità di prendere in considerazione l'ulteriore emendamento, ma la richiesta di votazione da Lei posta favoriva chi vota questo emendamento, perché è pacifico ed è fuori discussione che il testo della Giunta non è così.

CONSIGLIERE: Non è così.

CONSIGLIERE: Il testo della Giunta rientra poi.

PARIS: Quando è approvato, come fate?

PRESIDENTE: Quando noi diciamo che è fatto così, on. Paris, nessuno lo vieta, non come plurale maiestatico, ma come pluralità del Consiglio.

PARIS: Allora domando la parola. Quale è la differenza fra il testo della Commissione e il testo della Giunta?

PRESIDENTE: Quella che abbiamo spiegato due ore stamattina e tutto ieri...!

PARIS: Tutta la discussione mi pare imperniata sulla soppressione delle due sottocommissioni.

MAGNAGO: Non è vero!

PRESIDENTE: Lei è mancato qualche momento, quindi non può riassumere quello che non ha sentito...

PARIS: Ho fumato qualche sigaretta... Comunque mi pare che una volta approvato l'emendamento sostitutivo proposto dalla Giunta non si possa più tornarci sopra, perché quello è votato definitivamente così. Semmai gli emendamenti modificativi e aggiuntivi devono essere posti in votazione prima e non dopo.

PRESIDENTE: Ci sono degli emendamenti che si presentano veramente con possibilità di accoglimento sull'articolo formulato dalla Giunta. Non vedo perché si possa impedire, agli effetti dell'economia del Consiglio, di raggiungere il meglio e di dire che all'art. 9, come proposto dalla Giunta, verranno poi aggiunti, tolti, levati emendamenti.

MENAPACE: Non è possibile seguire questa procedura. La votazione dell'intero articolo viene fatta dopo che sono stati approvati o respinti gli emendamenti soppressivi o aggiuntivi, e quindi la votazione dell'art. 9 nel testo che sarà accolto, deve seguire l'approvazione.

PRESIDENTE: Ma se ancora non l'abbiamo questo art. 9!

MENAPACE: E' quello della Giunta!

PRESIDENTE: No! Scusate, abbiamo discusso finora, come è previsto dal Regolamento, sul testo della Commissione. Non abbiamo ancora un testo della Giunta, non vale il testo della Giunta e non possiamo modificarlo togliendo o aggiungendo. Siccome vogliamo fare qualche cosa di buono e di regolamentare, votiamo la soppressione del testo della Commissione; se questo viene accettato, il testo della Giunta verrà modificato, e modificato a seguito della votazione favorevole o contraria.

MENAPACE: C'è ancora una cosa da precisare. Se questo è giusto nella formulazione del Presidente, allora secondo il Regolamento dobbiamo restare al testo della Commissione. Si legge il testo della Commissione, e al testo della Commissione si votano gli emendamenti proposti.

CONSIGLIERE: Questo è già un emendamento!

MENAPACE: Se il Consiglio ha presentato degli emendamenti al testo della Commissione, è evidente che questi emendamenti devono essere prima esaminati; se saranno respinti o accolti, si procederà alla approvazione dell'articolo intero della Commissione, e dopo si seguirà con l'articolo della Giunta.

MAGNAGO: E' vero che bisogna votare prima il testo della Commissione, ma fra i diversi emendamenti è arrivato prima quello soppressivo, il quale ha la precedenza. Perciò votiamo l'emendamento soppressivo del testo della Commissione, col quale diciamo che il testo della Commissione non lo accettiamo.

CONSIGLIERE: Ma è sostitutivo!

MAGNAGO: Se è soppressivo ha la precedenza sugli altri; non possiamo votare un emendamento sul testo che poi viene messo in discussione come articolo. E' una questione di principio; il testo è soppressivo. Quando noi avremo stabilito di sopprimere il testo della Commissione, allora abbiamo davanti il testo della Giunta al quale possiamo poi applicare e discutere tutti gli emendamenti presentati.

DEFANT: On. Paris, ho io la parola, e mi faccio giustizia da me! (ilarità). Pregherei il Presidente, per creare un certo ordine, che dichiarasse al Consiglio che c'è un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Io non lo sapevo, e per questo nella mia mente s'è creata una grande confusione; ora che so che c'è un emendamento soppressivo, procediamo alla votazione!

PARIS: Sostengo ancora una volta che non si vota lo emendamento della Giunta, perché se l'emendamento è accettato non è possibile poi discutere e votare altri e-

mendamenti, ma ci sarà soltanto la discussione del testo presentato dalla Giunta anziché di quello della Commissione, e in questa forma è possibile discutere ed emendare quello che vogliamo.

MITOLO: Ma alla Camera come si fa?

PRESIDENTE: Pongo in votazione la soppressione.

RAFFAELLI: Si può avere la lettura di questo?

PRESIDENTE: L'ho letto quattro volte: "Emendamento sostitutivo: Si propone la adozione del testo originario della Giunta,,

CAMINITI: E' sostitutivo, non soppressivo.

PRESIDENTE: E' sostitutivo, e se volete lo pongo in discussione, ma c'è stata fin troppa discussione sull'argomento, su questa storia che si riduce ad una sola cosa, di stabilire che sull'articolo della Giunta, se l'articolo della Giunta verrà votato, possano essere apportati emendamenti, che ho qui davanti a me, e che si vogliono presentare dall'uno o dall'altro.

Richiesta di votazione segreta da parte di Molignoni, Flaim, Paris, Raffaelli, Vinante.

SCOTONI: Quanto adottato dai presentatori non è che un espediente, perché in realtà sarebbero tre i testi di questo articolo: il testo della Giunta, il testo della Commissione, e il testo di questo emendamento sostitutivo, che è uguale a quello della Giunta, ma non è quello della Giunta, perché è un emendamento firmato da tre consiglieri. E' per evitare l'imbarazzo a qualcuno di dover votare contro quello che aveva precedentemente accettato; è più una foglia di fico che una foglia di fragola, e credo che a tutti apparirà chiaro che chi oggi vota a favore del testo della Giunta, ripreso dallo emendamento dei tre consiglieri, vota contro il testo della Commissione.

CONSIGLIERE: Certo!

SCOTONI: La cosa è chiara, e penso che si poteva evitare di porci il testo della Commissione per votare il testo della Giunta.

PRESIDENTE: Si procede alla votazione.

DALLA ROSA: Domando la parola per dichiarazione di voto!

PRESIDENTE: Allora votiamo per scrutinio segreto. La votazione era già incominciata. Avevamo già detto: chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

FLAIM: Non bisognava dare la parola!...

PRESIDENTE: Chi scrive "si,, vota per il testo della Giunta, che scrive "no,, vota per il testo della Commissione.

MITOLO: Io non voto né per l'uno né per l'altro. Come devo fare? ...

(Segue votazione segreta).

PRESIDENTE: Esito della votazione a scrutinio segreto: 27 sì, 14 no, 1 scheda bianca, 1 scheda nulla. La seduta è sospesa per qualche minuto.

(ore 12,35).

PRESIDENTE: La seduta riprende. Leggo gli emendamenti in ordine di presentazione.

I. Emendamento all'art. 9 della Giunta, a firma Caminiti, Molignoni, Flaim. E' una proposta di emendamento aggiuntivo: "I criteri generali concernenti lo svolgimento del lavoro delle due sottocommissioni, nonché le decisioni definitive sulle conclusioni cui le stesse perverranno, spettano alla Commissione regionale.,,

C'è un altro emendamento che ha la stessa intenzione, pur essendo leggermente diverso, a firma Scotoni, Flaim, Vinante: Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: "La Commissione regionale fisserà alle sottocommissioni i criteri direttivi necessari al fine di assicurare che a parità di condizione corrisponda uguale contributo da parte della Regione.,,

C'è una proposta di modifica alla lettera e), che sostituisce: "due esperti in materia di irrigazione.,, con: "quattro esperti in materia di irrigazione, due per ciascuna delle due Province.,, a firma Bruschetti, Giacomelli, Fronza.

C'è un comma aggiuntivo dopo la lettera e) che direbbe: "Un consigliere regionale per ciascuna delle due Province, uno dei quali deve essere designato dai gruppi delle minoranze consiliari.,, a firma Defant, Menapace, Vinante.

Un altro emendamento, invece che il testo della Giunta, propone al punto c) il seguente testo: "Due funzionari, uno per ciascuno degli Ispettorati provinciali dell'Agricoltura di Trento e Bolzano.,, a firma Pupp, Theiner, Schatz.

Riprendiamo dal primo emendamento che rileggo: "I criteri generali concernenti lo svolgimento del lavoro delle due sottocommissioni, nonché le decisioni definitive sulle conclusioni cui le stesse perverranno, spettano alla Commissione regionale.,, L'emendamento porta la firma di Caminiti, Molignoni e Flaim.

BENEDIKTER: Mi pare che questo emendamento, soprattutto nella sua seconda parte, riporti lo spirito della Commissione legislativa ...

RAFFAELLI: Lo spirito è permesso portarlo!

BENEDIKTER: ... che è stato respinto, nel senso che questa decisione e conclusione deve anche essere riportata alla Commissione unica. Allora è chiaro ed implicito, ed è ritenuta una cosa pacifica che la Commissione unica fissa i criteri generali; e quindi la prima

parte non ribadisce che quanto era già ritenuto pacifico, mentre era altrettanto chiaro, per chi propugnava il testo della Giunta, che le conclusioni a cui le due Commissioni che funzionano distintamente devono arrivare in base ai criteri generali stabiliti, possono essere prese e fissate appunto in sede distinta, cioè che le due commissioni distintamente arrivano alle rispettive proposte di contributo in base a criteri generali.

Così era raggiunta quell'utile divisione di lavoro e quella snellezza di funzionamento che era anche uno degli scopi essenziali della Giunta.

CAMINITI: Vorrei brevemente illustrare il testo dell'emendamento e rispondere nel contempo all'Assessore Benedikter. Non credo che questo emendamento riproponga la stessa tesi della Commissione, che è stata già respinta dalla maggioranza del Consiglio. Se non ho capito male, lo stesso Presidente della Giunta avv. Odorizzi ha detto, illustrando il funzionamento della Commissione prevista al I. punto dell'art. 9, che i criteri generali dovrebbero essere stabiliti in sede di Commissione unica, e che dopo le due sottocommissioni dovrebbero lavorare e avanzare le proposte. Penso che ove sia vero, ai sensi dell'art. 9, che sulle domande di contributi è sentito il parere di una Commissione regionale, è evidente che le proposte delle due sottocommissioni dovrebbero affluire alla Commissione regionale, la quale farebbe poi la sua precisa proposta all'Assessorato dell'Agricoltura, o alla Giunta stessa. Ora purtroppo non è, come da qualcuno è stato detto e anche scritto, una semplice questione di tecnica o un semplice problema tecnico: è essenzialmente un problema politico. Tutta la discussione che per due giorni qui dentro si è svolta, che ha inchiodato i Consiglieri ai loro banchi, che ha portato i Consiglieri in situazioni poco simpatiche — e per parte mia me ne dolgo, — è nata dal contrasto fra indirizzi e interessi che hanno fondamento sulla grande e grossa e sempre esistente e mai, credo, risolta questione politica, che travaglia questa Regione costituita da due Province e costituita nel modo che proprio l'art. 73 dello Statuto, stamane giustamente citato dall'Assessore Benedikter, pone.

Signori miei, in fondo la questione è su questo piano: o si accetta il criterio della commissione regionale o il criterio delle due commissioni provinciali. La via di mezzo deve essere seguita, se si vuole, ma molto chiaramente, perché anche la Giunta ha cercato di trovarla con quella formulazione. La formulazione della Giunta, la quale dice che la commissione regionale deve sì esprimere il parere, ma funzionare suddivisa in due sottocommissioni, non è una cosa seria. O la commissione regionale c'è e ha una sua configurazione, una sua composizione anche organale e organica, oppure non c'è, e invece ci sono le due commissioni provinciali. E il riferimento che ho fatto all'applicazione di una legge del turismo, — riferimento che riguardava appunto come

quella commissione regionale, suddivisa anch'essa in due sottocommissioni provinciali, aveva funzionato, — era stato fatto appunto per dirvi che con questa configurazione può succedere che la commissione regionale non si convochi nemmeno per stabilire i criteri generali di impostazione del lavoro delle due sottocommissioni.

Ora mi è stato da qualche parte domandato: Ma Lei crede, Caminiti, che questo sia proprio un danno? Permettete che vi dica, essendo al di fuori della polemica, che a me non importa che sia un danno o meno, non entro nel merito; dico solo che se volete creare una commissione regionale, e parlate nella legge di commissione regionale, dovete farla funzionare; altrimenti si parli apertamente di due sottocommissioni provinciali, e posso anche essere d'accordo con voi. Dico che posso essere d'accordo con voi, ma è una questione che si vedrà... Ora disporre in questa sede, come del resto ha dichiarato il Presidente Odorizzi, che la commissione regionale deve funzionare quanto meno per quel che concerne la impostazione del lavoro, questo lo dovremo fare, perché ci sono i fatti che dicono che questo non è avvenuto, fatti che sono stati confermati autorevolmente anche da Benedikter. Per questo non ho mai detto una cosa per un'altra, e se ho detto che questo è avvenuto è perché questo è avvenuto effettivamente, se no non l'avrei detto. Non sono così ingenuo da farmi smentire da un semplice esame dei verbali.

Quindi vorrei insistere sull'emendamento, perché per la prima parte mi pare assolutamente impossibile poterlo rigettare, anche dopo quello che ha dichiarato il Presidente Odorizzi; la seconda parte potremmo discuterla e dire che l'emendamento voleva essere organico; e discutiamola, ma non rigettiamo l'emendamento in blocco! Si facciano delle proposte, si emendino gli... emendamenti, e si veda di trovare una soluzione che soddisfi tutti quanti. Ma su di una questione così delicata, proprio questa dell'art. 9, per la quale non inutilmente il Consiglio ha discusso, e che anche se è stata negata ha dietro a sé l'ombra della distribuzione dei fondi, diciamolo molto francamente, su una questione di questo genere è bene che si possa raggiungere una certa uniformità di vedute. Quindi vorrei pregare il Consiglio e soprattutto l'Assessore Benedikter, che si è pronunciato sull'emendamento, ed altri Signori della Giunta, di voler riconsiderare la questione.

DEFANT: Ho ascoltato con attenzione le parole del dr. Caminiti, che ha prospettato la eventuale mancata convocazione della commiss. regionale. Ora, a tutti gli effetti, e questo lo dice la lettera dell'art. 9, non esistono due sottocommissioni, ma esiste la commissione regionale articolata su due sottocommissioni. Quindi la responsabilità oggettiva della decisione ricade sulla commissione regionale, la responsabilità soggettiva cadrà sugli Assessori e sul Presidente della Giunta. Convocare la commissione regionale è compito dell'Assessore

che la presiede; quindi il Presidente della commissione ha il compito di convocarla, e io non vedo alcun pericolo, perché non esistono due commissioni.

CAMINITI: E' successo!

DEFANT: Che nella pratica sia successo può darsi, ma allora il Consiglio ha il dovere di richiamare l'attenzione della Giunta e dell'Assessore, e se questo non fa, la colpa è del Consiglio e non della Giunta. La responsabilità nostra del controllo la dobbiamo difendere in qualsiasi momento; se non lo facciamo la colpa è nostra e non della Giunta. Ritourneremo su questo argomento in merito all'emendamento da me presentato.

BENEDIKTER: Ho l'impressione che con questo emendamento si rifaccia la discussione già sostenuta per ore, cioè ritorneremo al criterio della Commissione; e in quanto la tendenza dell'emendamento consista in ciò non credo si possa ritornare sull'argomento.

ODORIZZI: Di questa discussione, credete, se ne fa una portata che assolutamente va al di là della realtà. Quando prima vi ho detto come abbiamo ragionato e in quale fase ci trovavamo nella ripartizione dei fondi, vi ho detto delle cose reali; dopo che questa proposta di una diversa formulazione è venuta dalla commissione e trattato questo argomento fino all'infinito, debbo ripetere che i termini della questione, per quanto mi riguarda, sono quelli che ho dichiarato nell'intervento di prima. Ora qui ci sono due emendamenti. Dico subito che è vero, e lo ripeto, che la commissione regionale, articolata su due sottocommissioni, dovrà senz'altro impartire i criteri direttivi, altrimenti può venir meno questo concetto di unità di criteri che è pur necessario adottare; tuttavia fra le due formulazioni, quella proposta dal dr. Caminiti e la seconda che è già stata letta dal Presidente e che mi sono fatto dare, preferirei la seconda — e sono disposto a votarla, — la quale dice: "La Commissione regionale fisserà i criteri direttivi necessari al fine di assicurare che a parità di condizione corrisponda parità di contributo da parte della Regione...". E' giusto questo criterio, che secondo me esprime esattamente la funzione della commissione, che vive però ed è operante in queste due sottocommissioni, per celerità e per facilità di svolgimento più immediato, ed anche per non appesantire i lavori di una commissione sola. Ecco perché dei due emendamenti voterò questo, che non è molto diverso.

CAMINITI: Ritiro il mio emendamento e accetto l'altro.

PRESIDENTE: E' ritirato l'emendamento.

SCOTONI: Sono lieto che quell'emendamento proposto da me e da altri colleghi trovi accoglimento, però voglio dire subito che non supera le altre questioni sul funzionamento della commissione. La questione che è

stata posta da Caminiti mi sembra estremamente semplice. Vorrei riesaminarla in altre parole e sotto un profilo leggermente diverso. Un giorno, a norma dell'art. 6, la Giunta farà una riunione e prenderà la delibera nella quale verrà a stabilire di dare il contributo "x," a Tizio ed il contributo "y," a Caio. Questa delibera verrà presa su proposta dell'Assessore competente, il quale, a norma dell'art. 9, dovrà aver sentito il parere della commissione regionale, cioè press'a poco si farà così: l'Assessore regionale, sentita la commissione regionale prevista dall'art. 9 della legge, propone che ai nominativi appresso elencati siano dati i seguenti contributi. Allora i casi sono due: o questa commissione ha espresso il proprio parere e ci sarà un verbale dal quale risulterà, ed allora se lo ha espresso la commissione ci saranno tutti i membri della stessa, o il parere sarà quello della sottocommissione. Allora *"per la contraddizione che non l consente,"*, o si è commissione o si è sottocommissione. Non può la sottocommissione essere commissione. Quindi non sarà vero che la commissione ha espresso il suo parere; oppure il parere, come affermato, ci sarà, e quindi ad un certo punto tutto l'elaborato, che può giungere fino alla proposta, fino al centesimo della somma da darsi o della percentuale da concedere, dovrà pure essere riportato, magari solo per la firma, alla Giunta Regionale.

CAMINITI: In sede di legittimità vi possono opporre che non è la commissione regionale a dare il parere!...

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'art. 9, che propone di aggiungere il seguente comma dopo l'ultimo: "La Commissione regionale fisserà alle sottocommissioni i criteri direttivi necessari al fine di assicurare che a parità di condizione corrisponda uguale contributo da parte della Regione," a firma Scotoni, Flaim, Vinante. L'emendamento è approvato.

Altro emendamento che raddoppierebbe gli esperti al punto e). La parola all'Assessore Dietl.

DIETL: Questo emendamento dovrebbe essere messo in relazione con l'altro, cosicché, prendendoli assieme, si avrebbe lo stesso numero di membri, riducendo i rappresentanti dell'Ispettorato dell'Agricoltura per ogni Provincia a un funzionario, e dando la possibilità di mettere i due esperti. Sarebbe opportuno anche nel senso che abbiamo diverse situazioni, e per fondo valle e per montagna, e riterrei opportuno accogliere l'emendamento in questo senso.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento che porta l'aumento da due a quattro esperti: maggioranza favorevole, 6 contrari, 7 astenuti.

Circa l'altro emendamento, nell'idea del proponente

mi pare che si riducessero i due funzionari dell'Ispettorato.

PUPP: Uno per Provincia.

PRESIDENTE: Viene proposto di ridurre i funzionari a due, uno per Provincia. Chi è d'accordo per la riduzione è pregato di alzare la mano: maggioranza favorevole, 5 contrari, 7 astenuti.

Altro emendamento aggiuntivo di una lettera f): "Un consigliere regionale per ciascuna delle due Provincie, uno dei quali dovrà essere designato dalle minoranze consiliari," a firma Menapace, Vinante, Defant.

DEFANT: Non si tratta di inserire o designare un rappresentante della minoranza della Provincia di Bolzano e della Provincia di Trento, ma solo un rappresentante della minoranza, perché le minoranze, che non possono né amministrare né comunque prendere parte all'amministrazione regionale, hanno il compito istituzionale e costituzionale del controllo. Qui siamo di fronte ad una legge economica di fondamentale importanza per le due Provincie; è una legge che non ha avuto precedenti nella nostra Regione, una legge che eroga dei miliardi! Questa erogazione dovrà necessariamente aumentare con l'andar del tempo, perché con le somme stanziare non si esaurisce il compito. E' indispensabile, per il raggiungimento del fine, che ci sia un campanello d'allarme, che avvisi il Consiglio sulle eventuali incongruenze. Ne ha citato Caminiti, che credo non si verifichino, ma se c'è il rappresentante delle minoranze — può anche essere uno della Provincia di Bolzano — questi ha il dovere di intervenire immediatamente appellandosi alla Giunta ed eventualmente al Consiglio. Concettualmente questa legge potrebbe raggiungere la sua completezza, e le minoranze assolvere alla funzione preminente loro assegnata dalla Costituzione.

MENAPACE: Ho firmato volentieri l'emendamento proposto dai cons. Defant e Vinante per le stesse ragioni dette da Defant ora, cioè per l'entità di questo provvedimento e per l'opportunità, ammessa tante volte dal Consiglio Regionale, che un rappresentante delle minoranze possa avere voce in capitolo quando si discutono oggetti di tale importanza e di tale estensione nel tempo e nello spazio. La richiesta non ha nessun riferimento a quello che può essere un eventuale motivo di critica. E questo lo dico a ragion veduta, perché come avrò occasione di dire in sede di dichiarazione di voto sulla legge, il funzionamento di queste commissioni articolate in sottocommissioni, con la presenza di elementi presi da istituti tecnici, dagli ispettorati all'agricoltura e dal Consiglio, ha dimostrato finora, in complesso, di funzionare benissimo, di sapere evitare gli ostacoli e di trovare il terreno comune d'intesa sui criteri direttivi da seguire quando le pratiche vengono esaminate dai

due rami, cioè dalle due sottocommissioni. Da questo lato non vedo che la proposta di ammissione delle minoranze possa costituire neanche la più lontana ombra di ostacolo, e per questo ho firmato l'emendamento Defant.

ODORIZZI: Mi pare doveroso ripetere un po' quello cui ho accennato. Se ammettessimo due consiglieri a far parte della commissione regionale non vedrei nessuna difficoltà affinché uno sia un rappresentante delle minoranze; ma in questa commissione noi non proponiamo la presenza di consiglieri. Si tratta di commissione tecnica, di specializzati, formata dagli Assessori provinciali, naturalmente in sede provinciale, quando non sarà presente l'Assessore regionale, e comunque con l'Assessore regionale e gli Assessori che hanno la responsabilità del settore, da cui non è pensabile che siano esclusi, anche perché devono poter riferire in Giunta. Il resto è tutto scelto fra persone che sono chiamate a svolgere una funzione tecnica: il funzionario dell'Ispettorato sarà quello che cura l'istruttoria. Prima avevamo detto due, si è voluto ridurre ad uno, e mi pare che non sia stato uno sbaglio, perché le istruttorie saranno curate da un solo funzionario. Poi gli esperti in materia bancaria ed in materia di irrigazione. Non vedo qui la presenza di consiglieri. Siamo arrivati persino a meditare sulla possibilità di sopprimere le commissioni in conformità alla esperienza fatta per la legge sulla montagna che ha funzionato bene, per il suo tecnicismo. Non prendetelo come un atto di opposizione o di incomprendimento. Defant dice: Noi minoranze dobbiamo svolgere la nostra azione di controllo. Svolgetela pure, nelle forme date dal Regolamento e dallo Statuto; fate interrogazioni ed interpellanze, chiedete documenti, chiedete di esaminare quello che vi sembra debba essere esaminato, ma non fate accettare il concetto che in ogni organo, anche di natura tecnica come questo — perché poi l'organo che decide amministrativamente sarà la Giunta — sia presente un rappresentante del Consiglio. Secondo me questo non sarebbe razionalmente ben fatto.

CAMINITI: Soltanto per ricordare che nelle commissioni per le leggi n. 11, 20 e 21 fanno parte dei Consiglieri, e proprio in rappresentanza del Consiglio, e sono stati inclusi anche perché si è ritenuto allora — e non so perché non si debba ritenerlo adesso — che questo possa portare dei benefici.

DEFANT: Il Presidente della Giunta ha messo l'accento sulle funzioni tecniche della commissione. La funzione è un mezzo per raggiungere un fine, il quale ha evidentemente un compito economico-sociale essenzialmente politico. La tecnica è uno strumento della politica e non il fine. Se la Commissione non si riunisce per fissare quelle categorie tecniche ma per raggiungere un fine politico attraverso la stanziamento in quote e mez-

zi imponenti, ma visti in questa sede, nella disposizione di una legge regionale, riterrei opportuno, appunto per le finalità economico-sociali e quindi politiche — e questo senza mancare di fiducia alla Giunta, intendiamoci bene, dato che stamane Bruschetti ha parlato di fiducia; siamo nel campo della rappresentanza di terzi e qui la fiducia non c'entra più! — riterrei opportuno, dicevo, la presenza delle minoranze. Noi dobbiamo rendere conto a terzi dell'attività in sede di pubblica assemblea, e le minoranze hanno in modo specifico questa funzione. Esse devono dire: guardate che la maggioranza ha agito con criteri economici e tecnici rappresentanti una politica corretta. Ma per fare questo noi dobbiamo essere in grado di conoscere i particolari dei fatti, bisogna permetterci questo giudizio. Non si tratta di tecnicismo, ma di politica, e di politica di altissimo grado! Si tratta di elevare il tenore di vita di circa 900 mila persone. Se questa non è politica economica, allora non so dove andate a trovarla! Se si dice: facciamo così le gradinate dell'ufficio del futuro palazzo regionale, allora capisco che si tratta di pura tecnica architettonica, e capisco che vi siano presenti solo tecnici, ma qui si vuole raggiungere un fine mai prospettato prima, che sarebbe compito del Parlamento — nonché nostro — per la estensione ed importanza dei mezzi a disposizione, e ci deve assolutamente essere un elemento, in questa commissione, che dica, ad esempio, che le riunioni della commissione regionale sono poco frequenti, oppure che l'indirizzo che prende la una o l'altra sottocommissione è pregiudizievole alla una o all'altra Provincia, e questo è compito delle minoranze, di noi controllori; non è il controllato che ci deve dire: abbiamo fatto questo e quest'altro. Siamo noi che dobbiamo esprimere un giudizio di merito sull'attività della maggioranza, e non la maggioranza su se stessa. Lo fareste voi se foste nella nostra condizione, e lo facciamo noi oggi che siamo in condizioni di minoranza. E quale minoranza! Più minoranza di così non saremo forse mai!

PUPP: Sono favorevole all'accettazione della domanda delle minoranze per due punti di vista: primo perché non c'è motivo per il quale si dovrebbero escludere le minoranze. Non può certo danneggiare la loro presenza in queste commissioni! (Applausi). In secondo luogo per me è un segno di vera democrazia lasciare che in queste istituzioni vi siano le minoranze (rinnovati applausi).

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo: "un Consigliere regionale per ciascuna delle due Provincie, uno dei quali dovrà essere designato dalle minoranze consiliari"; l'emendamento è respinto con 20 voti contrari, 16 favorevoli, 3 astenuti.

MITOLO: Bisogna vincere le elezioni per essere democratici!...

PRESIDENTE: Art. 10.

RAFFAELLI: E l'art. 9 non si vota?

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 9.

CONSIGLIERI: Alt!

PRESIDENTE: Prego conservare una certa linea! "I sottoscritti Consiglieri, a' sensi dell'art. 88 del Regolamento, chiedono che l'articolo 9 sull'irrigazione venga votato a scrutinio segreto,, a firma Mantovani, Flaim, Mitolo, Paris e Caminiti.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 31 sì, 15 no, 1 scheda bianca. L'articolo è approvato.

Art. 10. C'è un emendamento a firma Samuelli, Odorizzi, Dietl per un comma aggiuntivo: "Al fondo di rotazione saranno accreditati gli interessi ed addebitati gli oneri derivanti dallo sconto di cui all'art. 4 della presente legge e le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonché il costo del servizio prestato dallo Istituto quale risulterà dalla convenzione di cui al comma precedente,,.

MENAPACE: Ho appreso con piacere che la Giunta Regionale presentava questo emendamento, e che il mio emendamento diventa così una forma aggiuntiva del secondo comma dell'art. 10 che, in sostanza, formula la medesima richiesta fatta dalla Giunta. A ciò mi sono indotto dalla lettura attenta della legge che abbiamo sott'occhio, nella quale evidentemente alcuni provvedimenti di natura strettamente finanziaria e contabile venivano a mancare, e dalla lettura di un testo recentissimo uscito nell'ultimo Bollettino Ufficiale della Sardegna dove invece queste lacune non ci sono. Ora, queste lacune sono saltate agli occhi anche agli altri presenti a questa discussione, e la necessità di un'integrazione, di un completamento diventa evidente. La formulazione che ora è stata letta e che costituisce l'emendamento proposto dalla Giunta, è parallela a quella che io avevo presentato sotto forma di un articolo aggiuntivo, articolo 11 ter in questo caso, perché vi era un provvedimento fatto dopo. Invece la Giunta pensa di inserirlo all'art. 12, e ammetto quindi che si completa quella dizione che dall'art. 10 ci riporta direttamente all'ultimo comma dell'art. 12. Nell'art. 12, ultimo comma, è detto: "Saranno inoltre impiegate con le stesse modalità le eventuali somme messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione per gli scopi di cui alla presente legge, come pure le quote di ammortamento dei prestiti, nonché le somme restituite dai mutuatari prima delle scadenze previste,,. Ora, in questa formulazione dell'ultimo comma dell'art. 12 vi sono degli incisi, degli elementi che non potrebbero rimanere così formulati. Per esempio l'impegno della legge di mettere a disposizione, di impiegare con le stesse modalità le somme messe a disposizione dallo Stato, non poteva verificarsi, per-

ché lo Stato, in quanto consenta che determinate somme siano elargite delegando il Presidente della Giunta Regionale, nello stesso tempo — e noi lo possiamo trovare nella norma di attuazione relativa — indica esattamente quale deve essere la destinazione di altri fondi, e perciò non potrebbe dire in anticipo che i fondi messi a disposizione dallo Stato possano o debbano essere inseriti, cioè convergere allo scopo indicato nella legge, per l'incremento dell'irrigazione e fertirrigazione. Quanto poi alle somme messe a disposizione dalla Regione, o si tratta di quelle che sono indicate precedentemente nell'art. 12 e allora la cosa è pacifica perché è indicata la somma che di anno in anno fino al '61 deve essere iscritta nel bilancio; oppure si tratta di altre somme, e allora non si poteva iscriverle al capitolo relativo a questa legge se non con una nuova legge o con l'inserimento che fosse iscritto nella legge del bilancio di un determinato esercizio. Perciò era indispensabile che la dicitura di questo 2° comma venisse quanto meno smembrata, venissero tolte alcune richieste indicate, e venisse chiarito come si possa servirsi delle somme eventualmente messe a disposizione all'infuori di quelle già indicate per il provvedimento che abbiamo sott'occhio. Quando passeremo all'art. 11 chiarirò il concetto relativo alle somme impegnate per il rientro delle quote di ammortamento, perché anche qui la legge, nella sua formulazione, non ne fa parola. Si parla del fondo a rotazione, ma non si dice, agli effetti contabili della ragioneria, come rientrano e sotto quali capitoli si potranno iscrivere i fondi che verranno di ritorno, cioè le quote di ammortamento previste per quelli che concorrono alla forma c) dell'art. 1, oppure per le restituzioni anticipate del mutuo, pure previste dalla presente legge.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il comma aggiuntivo all'art. 10 proposto dalla Giunta, come letto prima: approvato all'unanimità. Pongo in votazione lo art. 10 completato dall'emendamento: unanimità.

Art. 11.

MENAPACE: Desidero solo chiarire, visto che i concetti sono paralleli, riguardo al testè votato secondo comma dell'art. 10, che esso assorbe l'articolo proposto e che è di formulazione press'a poco eguale. Invece, circa la proposta di un altro articolo 11, chiederò che una integrazione venga fatta quando si parlerà della proposta che la Giunta indica e pone all'art. 12.

PRESIDENTE: Allora viene ritirato momentaneamente l'art. 11 bis e viene ritirato definitivamente lo art. 11 ter. Verrà riproposto l'art. 11 bis, da Lei presentato, dopo l'art. 12?

MENAPACE: Sì.

PRESIDENTE: Va bene. E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

Art. 12. Ci sono due emendamenti proposti dalla Giunta, a firma Odorizzi Samuelli, Dietl. Il primo dice: "Sopprimere il secondo comma e farne oggetto di un separato articolo 12 bis,,.

Il secondo emenda l'ultimo comma come appresso: "Per la concessione dei mutui di cui all'art. 4 della presente legge saranno inoltre reimpiegate, con le stesse modalità, fino a tutto l'esercizio 1961, le quote di ammortamento dei mutui stessi,,.

C'è un altro emendamento, a firma Menapace, Defant, Caminiti che dice: "Stralciare l'attuale ultimo comma,,.

MENAPACE: Cade, è il precedente 11 bis.

PRESIDENTE: Poi c'è l'emendamento che il cons. Menapace ha detto di ripresentare alla discussione dell'art. 12, che dice: "Per la concessione dei mutui di cui al punto c) dell'art. 1 saranno inoltre impiegate, con le modalità previste dalla presente legge, le quote di ammortamento dei prestiti, nonché le somme restituite dai mutuatari prima delle scadenze previste. Le dette somme potranno essere utilizzate in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1971".

MENAPACE: Non ho nessuna difficoltà ad aderire alla proposta della Giunta per gli spostamenti che ne verranno agli articoli, cioè creare un articolo 12 bis che sarà il 13 per il comma che segue, per la somma da stanziarsi ogni anno, come pure a conservare l'ultimo comma dell'articolo, trasformandolo in quella formulazione che il Presidente ha letto. Chiederei però, tenendo presente la formulazione attuale dell'ultimo comma dell'art. 12 e la formulazione della Giunta modificativa del medesimo comma, che il comma fosse completato nella dizione della Giunta. Infatti il testo iniziale parla delle quote di ammortamento, dei prestiti, nonché delle somme restituite, delle quali bisognerà tener conto perché ci saranno certamente dei consorzi che, ad un certo momento, restituiranno il mutuo liberandosi dell'onere relativo. Quindi pregherei che la formulazione della Giunta fosse completata, aggiungendo: "nonché le somme restituite dai mutuatari prima delle scadenze previste,, perché mi pare essenziale che si dica dove vanno e come si usano queste somme restituite insieme con le quote di ammortamento che militano nel fondo di rotazione.

Quanto al comma aggiuntivo all'art. 11 bis sono propenso a ritirarlo se i colleghi sono dello stesso pensiero, perché è stato osservato che il consentire l'uso del fondo di rotazione fino alla data del 1971, come avevo chiesto, porterebbe, per il funzionamento stesso della legge, a spostarci di altri 12-13 anni, quanti cioè sono previsti per il margine fra il collaudo delle opere, la restituzione semestrale del mutuo e la concessione che fosse data nel 1961. Perciò mi pare convenga fissare la me-

desima data, cioè il 1961, come ultimo termine per l'uso dei fondi che saranno restituiti con le quote di ammortamento. La richiesta era fatta in ogni modo per questo: risultava evidente una lacuna, nei confronti della Regione da una parte e dell'Istituto di Credito che avesse fatto le operazioni dall'altra, perché non si poteva immaginare che senza limiti le quote di ammortamento rientranti e le somme restituite rimanessero in mano ad un istituto di credito che non avesse più richieste e non potesse quindi più riprendere le somme per le operazioni. E' quindi indispensabile che ad un certo momento la Regione dica: a questo punto chiudo l'esercizio relativo alla mia legge e faccio rientrare nelle mie casse quello che è a disposizione di questo istituto, regolati tutti i conti. Se invece la legge fosse rimasta così l'istituto conservava queste somme, e non era detto in quale modo si sarebbe posto termine alla partita aperta. Aderisco quindi alla eliminazione di quella aggiunta, aderendo alla proposta della Giunta e pregando la Giunta stessa di mantenere completa la dizione dell'ultimo comma dell'art. 12, aggiungendo alla sua formulazione la frase: "nonché le somme restituite dai mutuatari prima delle scadenze previste,,.

MANTOVANI: Questa legge ha lo scopo, io penso, di aumentare la produzione agricola della nostra Regione, aumentare quella produzione agricola che oggi sembra non sia sufficiente per i nostri fabbisogni economici. Ed è evidente che in particolare questa legge mira a migliorare la produzione frutticola e vitivinicola. Prima di approvare questo articolo che stabilisce la entità dello stanziamento, vorrei chiedere il parere del tecnico dell'agricoltura, se cioè con questa legge noi miriamo al miglioramento quantitativo di questa produzione ortofrutticola e vitivinicola, o puntiamo al miglioramento qualitativo. Nel caso che questa legge miri a un miglioramento qualitativo allora posso essere d'accordo, perché sono d'accordo con quanto ha detto giustamente l'Assessore provinciale all'Agricoltura in una riunione tenuta al Consorzio degli Agricoltori, e cioè che noi dobbiamo uniformare la calibratura, la selezione e lavorazione di prodotto. Se invece questa legge mira ad aumentare indiscriminatamente, senza tener conto del fattore qualitativo, la quantità, allora vorrei porre all'attenzione del Consiglio i problemi che scaturiscono da questo aumento quantitativo, e vorrei far pensare il Consiglio sull'opportunità di esaminare la congruità di questo stanziamento per vedere se determinate somme non sarebbe forse meglio destinarle ad altre fonti di reddito, forse più durature. A suffragio di questa mia tesi, cioè che l'aumento quantitativo della produzione ortofrutticola e vitivinicola può essere dannoso, leggo brevemente quanto è stato oggetto di uno studio di tecnici del costituendo Consorzio Ortofrutticolo, creato per avviare la nostra merce prima ai frigoriferi e poi alla esportazione.

Dopo avere, questa relazione, esaminato la situazione della produzione ortofrutticola, e dopo avere constatato l'eccessivo e scarso aumento in tema di esportazione, dice così: "Perciò l'economia agricola della nostra Provincia è inscindibilmente legata alle sorti delle coltivazioni specializzate delle frutta e del vino, molto maggiormente di quanto non lo sia l'economia di altre zone.

Si è seguito perciò con parecchia preoccupazione il vertiginoso estendersi dei meleti, particolarmente nel Ferrarese e nella Romagna, dove la produzione è aumentata di quasi 38 volte (da 66.000 q.li di media nel 1934-38 a 2.270.000 nel 1952), contribuendo così notevolmente all'aumento della produzione nazionale, che da 25.000 vagoni (1930-36) nelle annate di carica, è passata, nel 1951-52, a circa 80.000 vagoni da 100 q.li.

Pro capite la produzione è salita perciò da circa kg. 7 a 16.

Dato che in base a stima prudenziale dobbiamo attenderci un raccolto di almeno 120.000 vagoni fra 3 o 4 anni, la quota pro abitante salirà a kg. 24, pur considerando che nello stesso periodo la popolazione raggiunga i 50 milioni di abitanti.

Confrontando questo indice con quello degli U.S.A. che oscilla attorno ai kg. 16,8 per abitante, possiamo veramente affermare che stiamo per battere un pericoloso primato.

Passando ad esaminare le possibilità di collocamento di un raccolto così abbondante, dobbiamo soffermarci un momento sull'analisi delle correnti di esportazione.

L'esportazione media nel periodo 1930-36 è stata di circa 3.700 vagoni, con punte massime, negli anni di carica, di 5.800-6.000 vagoni.

Pertanto l'esportazione assorbiva quasi un terzo della produzione totale, mentre nelle zone specializzate, quale la nostra, essa raggiungeva anche il 60-70%. Nel 1949-50 essa raggiunse i 10.000 vagoni e nel 1951-52 pare 17.000, costituendo quindi il 17-18% della produzione.

A causa della crisi economica del 1932-34, quasi tutti i Paesi europei hanno limitato le importazioni, scarreggiando di valute estere. Si sono così create condizioni favorevoli alla estensione delle coltivazioni nei Paesi normalmente importatori. A protrarre nel tempo questa corrente di iniziative antieconomiche ha contribuito anche in molti casi la congiuntura bellica. Si è così potuto registrare un aumento della produzione della mela:

In Francia del 35%
in Inghilterra del 120%
in Belgio del 100%
in Olanda del 400%.

In Svizzera e in Germania la produzione è stazionaria, ma tende ad aumentare e, per la Germania, non bisogna dimenticare che la Zona Orientale non produce

frutta, e che con i suoi centri industriali è sempre stata un ottimo mercato di consumo. La disponibilità pro capite è perciò notevolmente aumentata nella Germania Occidentale.

In Danimarca e in Svezia — che prima non erano che modestissimi produttori — oggi il raccolto ha raggiunto rispettivamente 12.500 e 22.000 vagoni. L'aumentato consumo per abitante di tutti i prodotti ortofrutticoli ha permesso di triplicare pure le nostre esportazioni di mele nel dopoguerra, nonostante la fortissima contrazione degli scambi con i Paesi orientali.

Ma, a mano a mano che le produzioni nazionali aumentano, la opposizione all'importazione da parte dei produttori si fa sempre più acuta. Difficoltà di ogni genere, restrizioni di contingenti, dazi, periodi di vietata importazione, controlli fitosanitari ecc., vengono applicati per ostacolare l'importazione. Per riflesso, sui pochi mercati accessibili agli operatori, la sovrabbondanza di prodotto porta molte volte ad una completa saturazione della domanda con forti flessioni dei prezzi.

Ritengo che gli scambi con i Paesi orientali non possano in nessun caso essere notevolmente estesi, fino a quando le contropartite disponibili scarseggiano.

La sola speranza per mantenere l'attuale livello delle esportazioni rimane nella ricerca di nuovi mercati. Da qualche anno a questa parte delle correnti, per ora modeste, si sono spinte dall'Africa Settentrionale verso il Centro (Sudan, Kenya) e verso le sponde dell'Asia (Arabia Saudita) e perfino in India.

Sembra che la richiesta in questi Paesi possa nell'avvenire assumere carattere di stabilità.

Un altro sollievo per il futuro è forse costituito dalla possibilità di penetrare più capillarmente nei mercati europei, qualora si riesca finalmente a varare una qualche forma di Unione Europea. Credo che nessuno possa illudersi, per quanto ottimista, che per il prossimo avvenire le prospettive dell'esportazione delle mele possano migliorare: tanto più che, raggiunta ormai una certa stabilizzazione dei consumi, il favore del pubblico si orienta ovunque in misura maggiore verso le arance e le banane, mentre — se non decresce — rimane per lo più stazionario il consumo delle mele.

Se quindi l'esportazione, nella più auspicabile delle ipotesi, non potrà aumentare, e considerato pure il probabile incremento della popolazione a 50 milioni, la disponibilità pro-capite che nel 1934-38 era di kg. 3,5 dovrà aumentare fra 3-4 anni ulteriormente dai 13,5 kg. attuali ad almeno 20 kg..

Potrà il consumo tenere il passo in questa rapida corsa?

Molto dipenderà dal tenore di vita, da una razionale campagna di propaganda che estenda il consumo per altri scopi, quali quelli dietetici e pediatrici, dall'influenza di altre varietà di frutta concorrenti, ecc.

Ho rilevato poc'anzi che le arance hanno dato del filo da torcere ai venditori di mele. Sembra che le banane abbiano una influenza ancora più deleteria sul giro d'affari.

Studi americani hanno dimostrato che la vendita di mele diminuisce notevolmente se sono presentate in vicinanza delle arance; la caduta si raddoppia se invece delle arance sono esposte le banane.

Fortunatamente il nostro monopolio fa del suo meglio per renderle poco accessibili alle masse... Non consumiamo che 6 banane contro 1.000 importate negli Stati Uniti. Zio Sam ha il portafoglio grosso e può permettersi tutti i lussi. Eppure negli U.S.A. si consumano meno di 10 kg. di mele a testa.

Potremmo noi poveretti consumarne 20 o più per abitante?

Certo è che già oggi il consumo si sposta sempre più verso i mesi primaverili, cioè quando, rilavorando la merce, si può trovare in ogni cassa una quindicina di mele guaste...

Dovremo attendere che una parte delle disponibilità si autodistrugga per poter finalmente esitare la rimanenza?

Da qualche anno stiamo facendo la dolorosa esperienza che all'inizio della stagione sono vendibili solamente le qualità inferiori. Difatti la merce di minor resistenza (e quindi affetta anche da numerose imperfezioni estetiche) viene gettata sul mercato a qualsiasi prezzo, pur di renderne possibile lo smercio in tempo utile.

Accanto a questa merce da battaglia, la mela buona non può spuntare un prezzo talmente alto da renderne interessante la vendita.

Mentre in Alto Adige il produttore fornisce generalmente la merce come scende dalla pianta, compreso quindi tutto lo scarto ed il sottomisura, nelle zone del Ferrarese e della Romagna il commerciante ritira solamente merce selezionata dai produttori. Perciò questi ultimi convogliano direttamente lo scarto sui mercati di consumo.

Fatta questa premessa, vorrei chiedere un parere anche all'Assessore provinciale all'agricoltura dott. Dalla Rosa, Presidente della Centrale Ortofrutticola, perché mi voglia illuminare su quali potranno essere gli effetti che si verificheranno per l'aumento della produzione a seguito dell'irrigazione. Non ha tenuto conto di questo? Si vuole votare questi tre miliardi senza aver esaminato questa situazione? Con il conforto di un tecnico di valore qual'è il dott. Dalla Rosa, a questo mio modesto parere, forse il Consiglio ravviserà l'opportunità di dare un taglio a questo stanziamento per destinarlo ad altre iniziative ed altre fonti di reddito.

Mi rivolgo anche a Defant, che è pensoso del fabbisogno economico della nostra Provincia ed in particolare delle valli; e credo che il collega Defant mi può trovare d'accordo nella sostanza di quanto esposto, che

cioè in determinate valli noi costruiremo degli impianti di irrigazione per aumentare la produzione di uva e frutta che hanno già difficoltà di collocamento. Per questo Defant sarà d'accordo con me che forse è meglio ripiegare su altre fonti di reddito più utilmente impiegate per i censiti delle valli della nostra Provincia.

VINANTE: Volevo soltanto ottenere un chiarimento sull'articolo. Mi riferisco alla delega del Presidente di emettere decreti per variazioni di bilancio. Come va interpretato questo? Come delega legislativa?

SAMUELLI: L'art. 12 della legge dice: "Saranno utilizzati 155.000.000 del capitolo 169 del Bilancio 1952 e 140.000.000 del capitolo 158 del Bilancio di Previsione 1953". Qui il fondo è complessivo, mentre vediamo che all'art. 11 in approvazione si stabilisce una divisione dei fondi, cioè un miliardo per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 e un miliardo per la concessione di mutui, di cui alla lettera c) dell'art. 1. Dei 155 e 140 milioni degli esercizi 1952 e 1953 il 50% è da impiegarsi per la concessione di contributi e il 50% per la concessione di mutui. Quindi la delega del Presidente è limitata alla variazione di bilancio; quindi è solamente formale.

DALLA ROSA: Il consigliere che ha chiesto a me delle informazioni è stato troppo buono nel lodarmi. Indubbiamente la domanda che ha rivolto Mantovani mi darebbe modo di rispondere molto lungamente. La ora tarda però...

CAMINITI: Te la cavi?! A domani mattina allora...

DALLA ROSA: ...l'ora tarda mi dice di essere breve. In primo luogo vorrei dire che lo sviluppo dell'irrigazione a pioggia non dobbiamo vederlo limitato alle colture frutticole e vitivinicole; dobbiamo considerarlo esteso a tutti i campi dell'attività agricola. Quindi puntualizzarlo esclusivamente alle colture frutticole e vitivinicole sarebbe un errore. Dirò solo che con questi impianti di irrigazione a pioggia è già dimostrato che riusciamo a migliorare qualitativamente la frutta e ad aumentarla quantitativamente. La siccità è un fattore limitante della quantità, ma è anche un fattore che incide fortemente sulla qualità della frutta. La Valle di Non, dove la irrigazione è già introdotta, ce lo ha dimostrato molto chiaramente. Ora noi abbiamo bisogno, appunto per vincere la concorrenza di altri paesi, di produrre frutta bella ed abbondante, e con gli impianti di irrigazione riusciamo ad avere un miglioramento quantitativo e qualitativo della frutta ed anche la diminuzione del costo di produzione. Questi due fattori incideranno in maniera favorevole sulla possibilità di collocamento della nostra merce. Mentre poi se andiamo nel campo della viticoltura l'irrigazione a pioggia permetterà di migliorare la produzione specialmente

per quanto riguarda il tenore zuccherino, perché non è vero che nelle annate siccitose i gradi di zucchero del mosto sia superiore che nelle annate di pioggia, come potrebbe essere pensato da qualcuno. I periodi di siccità arrestano la vegetazione ed anche l'afflusso di acidi di sostanze che poi verranno trasformate in zucchero. La giusta somministrazione idrica alle colture della vite produce un equilibrio, per il quale la formazione dello zucchero negli acidi è molto superiore che nelle annate siccitose.

L'irrigazione ci permetterà anche di estendere la viticoltura in zone dove oggi non è possibile, e — quello che più conta — ci darà la possibilità di introdurre nelle vallate uve pregiate in sostituzione di varietà di poco pregio. Faccio l'esempio di alcune zone che sono oggi popolate di vitigni di scarso valore commerciale, tipo ibridi americani produttori diretti, mentre con l'introduzione dell'irrigazione a pioggia in queste zone potremo introdurre la coltivazione di viti tipo Borgogna nero di alto valore commerciale. Questa in breve la risposta che voglio dare a Mantovani, che, se non lo accontenterà in tutto, spero gli darà la tranquillità nel senso che con l'irrigazione a pioggia miglioreremo indubbiamente la nostra produzione, soprattutto qualitativamente, pur ammettendo e considerando anche lo aumento quantitativo.

MANTOVANI: Grazie.

AMONN: Avrei poco da aggiungere a quello che ha detto il cons. che ha parlato prima di me; ma, come Presidente della Commissione alle Finanze, mi sento in obbligo di dire una parola perché la Commissione alle Finanze era investita del compito di esaminare la legge dal lato finanziario. Ora la Commissione si sente di proporre al Consiglio lo stanziamento notevole previsto per questa legge. Noi tutti, all'unanimità, rimanemmo convinti dell'alto dovere di proporre la legge al Consiglio per la approvazione degli stanziamenti, anche futuri. Ce ne siamo resi conto, abbiamo fatto domande anche ai tecnici, i quali hanno risposto che l'acqua usata a scopo irriguo rende il doppio. Abbiamo delle zone in Alto Adige, e forse sarà così anche nel Trentino, dove viene ripetuto un proverbio: "Se non ci saranno feriti per la questione dell'acqua, il raccolto non sarà buono...". Ciò vuol dire che se i contadini non litigano fra di loro per assicurarsi singolarmente la scarsa quantità di acqua, non sono buoni contadini. Adesso arriva questa legge, che raddoppia la quantità dell'acqua; noi dobbiamo tener presente che l'estensione della frutticoltura ha diminuito le disponibilità di acqua, e che — anche restando ferma soltanto l'estensione agli ettari coltivati a viti e frutteti — occorre più acqua. L'acqua si può prendere dove c'è, ma in certe zone sarà necessario distribuirla meglio, sia come quantità, sia — e lo hanno spiegato meglio di me i componenti — come qualità. Tut-

to questo ha portato la Commissione, unanimemente, ad insistere per questo stanziamento, non solo per aumentare la produzione, la quale in parte verrà aumentata, ma soprattutto per assicurare la produzione futura e per soddisfare realmente le aspettative del settore agricolo.

ODORIZZI: Per concludere volevo aggiungere una precisazione di carattere interpretativo che è bene stia a verbale. Come avete sentito, gli emendamenti che la Giunta vi propone sono due. Primo: stralciare quel comma che parla di autorizzazione al Presidente della Giunta, per farne oggetto di articolo, perché non è inserito un articolo di tecnica legislativa molto buona, e questo è formale. L'altro è l'emendamento all'ultimo comma, per il quale c'è il testo Menapace ed il testo della Giunta, pressoché identici. Forse, si può prendere come base il testo della Giunta migliorandolo con la aggiunta di ciò che viene suggerito da Menapace; diciamo: "Per la concessione dei mutui, di cui all'art. 4 della presente legge, saranno inoltre reimpiegate con le stesse modalità fino a tutto l'esercizio 1961 le quote di ammortamento dei mutui,, e aggiungiamo: "nonché le somme dei mutuatari restituite prima della scadenza,,. Mi pare che vada bene; solo così intendo porre questo chiarimento interpretativo alla norma che rimane, affinché eventualmente un domani non sorgano contestazioni con l'Organo di controllo. Si dice "reimpiegate fino a tutto l'esercizio 1961,,; l'Organo di controllo potrebbe dire: reimpiegate, ma con accordi contrattuali che prevedano il rimborso entro l'esercizio 1961, perché altrimenti se prevedessero il rimborso dopo il 1961 il reimpiego si estende ad un dato periodo di anni successivi a questa data. Ora è proprio questo che vogliamo: deve essere chiaro che l'amministrazione regionale reimpiega queste somme fino a tutto l'esercizio 1961, per tutti i dieci anni, nel senso che, purché la decisione del reimpiego avvenga entro il 1961, il rimborso possa avvenire negli esercizi successivi. Perché altrimenti, dopo il 1958 e 1959, trattandosi di mutui che sono della natura di molti anni, non ci sarebbe la possibilità di utilizzare le somme. Quindi, resti chiaro che la frase vuole dire che l'amministrazione regionale fino a tutto il 1961 delibera il reimpiego, anche se tale reimpiego importasse il rimborso delle somme negli anni successivi al 1961, purché entro i termini di legge che prevedono la possibilità di erogare mutui fino al massimo di un decennio. Vorrei fosse chiaro che quando il Consiglio voterà l'emendamento, approva anche l'interpretazione che ho dato, altrimenti potrebbero domani sorgere difficoltà con la Corte dei Conti.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il primo emendamento della Giunta che sopprime il secondo comma dell'articolo per farne un articolo 12 bis: unanimità.

Pongo in votazione l'emendamento della Giunta che suona così: "Per la concessione dei mutui di cui allo

art. 4 della presente legge saranno inoltre reimpiegate, con le stesse modalità, fino a tutto l'esercizio 1961, le quote di ammortamento dei mutui stessi, nonché le somme restituite dai mutuatari prima delle scadenze previste,,: unanimità.

C'è l'art. 12 bis che suona così: "il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad introdurre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio,,.

PARIS: E la votazione dell'art. 12?

PRESIDENTE: Sì, dobbiamo fare prima quella. Pongo in votazione l'art. 12 con l'emendamento, senza il secondo capoverso: unanimità.

Art. 12 bis. E' del tenore sopradDETTO.

CAMINITI: Malgrado il chiarimento dato dall'Assessore alle Finanze, ho la convinzione, o quanto meno l'impressione, che quell'articolo sia in contrasto con il disposto dell'art. 19 che riguarda le norme della contabilità generale della Regione e che fa esplicito riferimento all'art. 73 dello Statuto, in quanto la variazione di bilancio è un atto fondamentale che si inserisce nel bilancio stesso; e poiché i bilanci devono essere fatti e modificati con legge, non vedo come si possa delegare una competenza legislativa del Consiglio allo Organo esecutivo.

ODORIZZI: La questione sollevata da Caminiti è stata attentamente studiata in occasione della presentazione di un altro disegno di legge, in cui ci siamo trovati nella stessa situazione, e l'avevamo risolta nel senso affermativo, cioè giudicando la possibilità di inserire una norma del genere. Le relative leggi sono state tutte viste, e quindi la disposizione non è stata giudicata come lesiva del disposto citato dal dott. Caminiti. Capisco che dal puro punto di vista di esegesi legislativa c'è del dubbio in questa materia, ma il dubbio è stato risolto in forma ormai pacifica dallo stesso Parlamento italiano, il quale, pur avendo la stessa ed identica disciplina, pur avendo come fondamento della legge sulla contabilità dell'amministrazione che nessuna variazione di bilancio possa essere apportata se non con legge, pur avendo il principio che non può essere delegata questa funzione all'Organo esecutivo, ha adottato largamente lo stesso metodo che è ormai una prassi e che ha trovato tacita ed esplicita sanzione da parte degli Organi di controllo e vigilanza dello Stato e nostri. Probabilmente si è pensato questo: se da un punto di vista assolutamente rigoristico può essere confutato, da un punto di vista pratico, siccome l'esercizio di questa facoltà non modifica in nulla la sostanza di quello che è il bilancio e modifica solo la forma sulla deliberazione sostanziale presa dall'Organo legislativo, è meglio consentirla di fatto. L'abbiamo fatto ed il Parlamento lo fa per decine e decine di leggi; l'abbiamo noi fatto in 5 o 6 leggi senza mai incontrare difficoltà. Nel caso

concreto a Caminiti non è sfuggito l'uso che sicuramente il Presidente della Giunta dovrà fare di questo articolo. Siccome parté dei fondi, di cui alle lettere a) e b), sono nell'esercizio finanziario 1952 ed andranno riportati all'esercizio finanziario 1954, bisogna fare un decreto, altrimenti occorre una nota di variazione al bilancio; è tutto là, perché il resto sarà nei singoli bilanci.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 12 bis: maggioranza, 5 astenuti.

Art. 13.

PUPP: L'art. 13 è un po' in contrasto con la deliberazione del Consiglio Regionale del primo luglio 1952, che dice: "Delibera comunque che i lavori che venissero iniziati entro il 1952 (e non fissa alcuna data) e che presentassero i requisiti che la legge a suo tempo disporrà, saranno ammessi al contributo,,. Secondo questo articolo invece dovrebbe essere esclusa la domanda che venisse presentata da uno che ha iniziato il lavoro prima del primo di marzo 1952, mentre la delibera del Consiglio dell'anno scorso dice esattamente: "entro il 1952,,.

PARIS: Fate il primo di gennaio!

PRESIDENTE: C'è un emendamento aggiuntivo a firma Benedetti, Panizza Gelpi: "In via del tutto eccezionale potranno essere prese in considerazione domande di contributo per opere iniziate prima del 1. marzo 1952, purché gli interessati dimostrino di aver inoltrato al competente Ministero od Assessorato le relative domande e le rinnovino entro un mese dalla pubblicazione della presente legge,,.

RAFFAELLI: Domando scusa della distrazione: è stato letto il testo emendato dalla Commissione?

PRESIDENTE: Emendato dalla Commissione.

BENEDETTI: Mi permetto spiegare l'emendamento, proposto assieme ad altri colleghi. E' evidente che il Consiglio Regionale, nel dare la retroattività ai benefici di questa legge, tiene conto del periodo in cui non esisteva alcuna disposizione legislativa regionale; del periodo in cui lo Stato, pur avendo la sua legge particolare, non interveniva nei riguardi della Regione in quanto appunto esisteva la competenza regionale. Abbiamo quindi dei casi nei quali dei nostri contadini si sono associati, hanno formato un consorzio, una società di fatto, ed hanno avanzato delle domande, chi presso il competente Assessorato, chi presso il Ministero. Ma il Ministero ha risposto: "Signori, la competenza è della Regione,,...

TURRINI: Ma no!

BENEDETTI: L'Assessore non aveva in mano alcuna legislazione. E' il caso particolare, per esempio, del

Consorzio malghe di Rovereto, nel quale i contadini sono riuniti, che ha avanzato la domanda al Commissario del Governo per l'invio a Venezia ed al Ministero. Tutto era in regola nei vari documenti, ed il Ministero ha risposto: Non possiamo intervenire in quanto la competenza è della Regione; non vi possiamo riconoscere giuridicamente — questo era previsto dalla disposizione di legge — né dare alcun contributo, in quanto la materia è di competenza dell'Ente Regione. E' un caso particolare, questo; non so se ve ne siano degli altri. E' indubbio che quando questi consorzi hanno la possibilità di dimostrare di aver avanzato domanda al Ministero, ed hanno la possibilità di dimostrare che il Ministero ha dato questa risposta, devono avere la possibilità di usufruire dei benefici regionali. Questo quanto afferma sostanzialmente il comma aggiuntivo da noi proposto. C'è da tener conto di un dato di fatto: quei contadini si sono costituiti in consorzio, ed i comuni nel periodo della *vacatio legis*, sono intervenuti anticipando delle somme non indifferenti ed oggi sarebbero scoperti di 15 o 18 milioni che il Consorzio non può loro ridare; perciò i comuni diverrebbero, in caso estremo, i proprietari dell'opera, che serve, relativamente, agli stessi comuni.

ODORIZZI: Vede, Benedetti, questo articolo, questa norma, che ha carattere transitorio, fu dalla Giunta proposta non in considerazione di casi di questo genere, ma per mantenere fedeltà ad un voto che aveva espresso il Consiglio, quando, a richiesta dell'allora Assessore regionale all'Agricoltura, dovendosi prevedere molto ritardo nell'emanazione di questa legge, si è voluto comunque assicurare i consorzi, ecc., che si rivolgevano all'Assessorato, e che chiedevano mezzi ed aiuto per questo programma, che anche se la legge dovesse tardare, noi avremmo accolto le loro domande purché inviate nel 1952. Ora, è esatto che il Consiglio, in quella tale riunione che si è svolta a Bolzano appunto nella primavera del 1952, ha detto "opere iniziate nel 1952,,", quindi anche iniziate nel gennaio, febbraio 1952.

Tenendo conto che l'osservazione dell'ing. Pupp è esatta, mi pare che saremmo più a posto sostituendo la frase "non prima del 1. marzo 1952,,", con "non prima del 1. gennaio 1952,,". Così siamo sicuri di mantenere fede al desiderio espresso dal Consiglio Regionale nella primavera del 1952, e reso pubblico naturalmente attraverso la stampa. In questo senso è bene forse modificare il termine, essere sicuri di non creare difficoltà ed ingiustizie.

DIETL: Il cons. Benedetti si riferisce a delle pratiche che sono state trattate in base alla legge n. 215, e qui è forse opportuno fare un riferimento nel senso che trattasi di pratiche svolte a suo tempo dall'Ispettorato Compartimentale di Venezia nel periodo anteriore alla emanazione dello Statuto di Autonomia e per le qua-

li, sebbene fosse stata data autorizzazione per l'inizio dei lavori, mancavano i fondi. Abbiamo altre pratiche, e in queste pratiche rientrano anche quelle riguardanti l'irrigazione, per qualche centinaio di milioni. Ora, una parte è stata accolta, nel senso che nel 1952 esisteva un fondo di 200 milioni e un altro stanziamento di 100 milioni, e siamo rimasti ancora scoperti di qualche centinaio di milioni. Non abbiamo la possibilità, trattandosi di pratiche che risalgono ad un tempo anteriore, di tenerle in considerazione in questa legge, perché dobbiamo farlo in base a stanziamenti nazionali. Non è data questa possibilità, perché questa norma transitoria si rivolge esclusivamente a pratiche presentate a suo tempo in base al voto del Consiglio.

BENEDETTI: Sono soddisfatto della risposta del Presidente della Giunta ed anche dell'Assessore, in quanto il Consorzio ha iniziato il suo lavoro entro il termine previsto in base alla proposta di Pupp. Volevo solo precisare che è già stato concesso dall'Assessore regionale un contributo per le spese di inizio e di progettazione, e quindi penso che per le pratiche iniziate vi sia un avviamento particolare e perciò non mancherà il contributo. Ritiro dunque l'emendamento.

PRESIDENTE: Allora pongo in votazione l'emendamento che sostituisce alla data 1. marzo 1952, la data "1. gennaio 1952,,", a firma Samuelli, Odorizzi, Dietl: unanimità.

Pongo in votazione l'articolo così completato: unanimità.

Art. 14. E' posto ai voti l'art. 14.

Prima di passare alla votazione della legge faccio presente che è stato presentato stamattina alla Presidenza un ordine del giorno indubbiamente importante e connesso con la materia che stiamo trattando, a firma Pedrini, Dalla Rosa, Amonn e Bruschetti:

"Il Consiglio Regionale, approvando la legge riguardante le "Provvidenze per intensificare ed estendere la irrigazione e la fertirrigazione nel Trentino - Alto Adige,,", tanto attesa dalle popolazioni agricole,

considerato che l'acqua libera ancora disponibile in Regione è in continua preoccupante diminuzione a causa degli sfruttamenti idroelettrici in crescente sviluppo;

convinto della necessità di assicurare il fabbisogno indispensabile alla estensione della irrigazione, premessa insostituibile per un progresso economico e sociale della nostra agricoltura,

fa voti

affinché l'Amministrazione regionale predisponga al più presto tutti i provvedimenti atti a riservare le acque ancora disponibili alle necessità irrigue,,

In base al Regolamento questo ordine del giorno doveva essere presentato e votato in sede di discussione generale. Quindi proporrei di presentarlo in occasione

del Bilancio, quando si tratterà lo stanziamento per la irrigazione.

DEFANT: Volevo domandare se si intende passare alla votazione subito o domani mattina.

PRESIDENTE: Immediatamente.

DEFANT: Allora si deve procedere alle dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE: Non ci sono dichiarazioni di voto. C'è la votazione a scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: 39 sì, 4 no, 2 schede nulle. La legge è approvata.

La seduta è tolta. Si riprende domani alle ore 9,30.
(ore 14,30).

